

Vincenzo Mainardi

# IL NUOVO POS

**PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 (T.U.S.L.) COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 106/2009

**DECIMA EDIZIONE**



**SOFTWARE INCLUSO**

**KIT COMPLETO PER L'IMPRESA**

- POS E ITP CON IL METODO PER SEZIONI
- OLTRE 10 SEZIONI E 150 SCHEDE DELLE LAVORAZIONI
- ESEMPI PRECOMPILATI DI POS, DOCUMENTI E ALTRE UTILITÀ



**GRAFILL**

# Sommario

---

INTRODUZIONE ALLA DECIMA EDIZIONE.....	p.	7
NOTA.....	"	8
<b>1. IL D.LGS. N. 81/2008 E LE NUOVE REGOLE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE.....</b>	"	9
1.1. Il nuovo Testo unico e la riforma della sicurezza sul lavoro.....	"	9
1.2. L'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. al cantiere edile.....	"	12
1.3. Impresa affidataria ed imprese esecutrici.....	"	13
1.4. Il POS ed il PSC, perché più piani nello stesso cantiere.....	"	14
1.5. L'applicazione dell'"81" nei lavori pubblici: il Codice dei contratti e degli appalti.....	"	15
1.6. L'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. ed i contenuti dei piani di sicurezza.....	"	15
1.7. I costi della sicurezza.....	"	16
1.8. La valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese.....	"	17
1.9. Novità nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 106/2009: i nuovi obblighi dell'impresa affidataria (articolo 97).....	"	17
<b>2. IL POS: IL PIANO DI SICUREZZA DELLE IMPRESE.....</b>	"	21
2.1. In quali casi è obbligatorio redigere il POS.....	"	21
2.2. Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo?.....	"	21
2.3. La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo.....	"	22
2.4. Il punto 3.2.1. dell'Allegato XV: i requisiti del POS.....	"	22
2.5. Il POS integrato è fondamentale ai fini della valutazione di idoneità.....	"	25
2.6. Valutazione di idoneità dell'affidatario e del subappaltatore – congruità dei POS.....	"	26
2.7. ITP anche per i lavoratori autonomi.....	"	27
2.8. Cenni alle "Linee guida 2006".....	"	27
2.9. Il PiMUS ovvero il piano del ponteggio.....	"	28
2.10. Il POS dell'impresa affidataria: ulteriori contenuti integrativi.....	"	29
2.11. Il POS semplificato ai sensi del Testo Unico, e gli altri modelli di piano.....	"	29
2.12. Caratteristiche del modello semplificato di POS.....	"	30
<b>3. IL PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA (PSS).....</b>	"	33
3.1. Il piano sostitutivo nel Codice degli appalti e il punto 3.1. dell'Allegato XV.....	"	33
3.2. Il PSS come piano di coordinamento laddove è assente il coordinatore.....	"	33
3.3. Il PSS è anche il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore.....	"	33

<b>4. GLI OBBLIGHI PER L'IMPRESA EDILE AI SENSI DELL'“81”</b> .....	p.	35
<b>4.1.</b> Gli adempimenti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi .....	~	35
<b>4.2.</b> Gli obblighi di natura tecnica nel cantiere .....	~	35
<b>4.3.</b> Gli obblighi tecnico-amministrativi .....	~	36
<b>4.4.</b> Il cartellino di riconoscimento in cantiere .....	~	38
<b>5. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE “IL NUOVO POS”</b> .....	~	41
<b>5.1.</b> Introduzione al software “Il Nuovo POS” .....	~	41
<b>5.2.</b> Requisiti minimi hardware e software .....	~	41
<b>5.3.</b> Download del software e richiesta della password di attivazione .....	~	41
<b>5.4.</b> Installazione ed attivazione del software .....	~	42
<b>6. COMPILARE UN POS UTILIZZANDO IL SOFTWARE “IL NUOVO POS”</b> .....	~	43
<b>6.1.</b> Compilare il piano operativo con il metodo per sezioni .....	~	43
<b>6.2.</b> Testi in colore blu; elaborazione e formattazione del testo; aprire un nuovo POS o un POS già esistente .....	~	44
<b>6.3.</b> Creazione di un nuovo piano operativo di sicurezza (POS) .....	~	44
<b>6.4.</b> Creare il piano operativo tipo per l'impresa – la FASE A) .....	~	46
<b>6.5.</b> La redazione definitiva del POS per lo specifico cantiere – la fase b) .....	~	48
<b>6.6.</b> Selezione delle schede nella Sezione 9 e stampa del POS – la fase c) .....	~	50
<b>6.7.</b> Elenco delle schede che costituiscono la Sezione 9 del piano .....	~	52
<b>6.8.</b> Aggiornamento o riutilizzo di un POS .....	~	56
<b>6.9.</b> Uso professionale del software “Il Nuovo POS” .....	~	56
<b>6.10.</b> La dotazione software completa – Navigazione attraverso lo Starter .....	~	57
<b>7. ESEMPIO DI UN POS COMPLETAMENTE SVILUPPATO</b> .....	~	59
<b>7.1.</b> Un POS per un intervento di manutenzione straordinaria .....	~	59
<b>8. RASSEGNA NORMATIVA (PARTE I): IL D.LGS. N. 81/2008 S.M. (NUOVO T.U.S.L.)</b> .....	~	111
<b>8.1.</b> Breve introduzione ed elenco delle parti consultabili in rassegna .....	~	111
<b>8.2.</b> Sommario dei titoli e degli allegati .....	~	112
<b>8.3.</b> Titolo I – Principi comuni .....	~	114
<b>8.4.</b> Titolo II – Luoghi di lavoro .....	~	128
<b>8.5.</b> Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro .....	~	128
<b>8.6.</b> Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili .....	~	135
<b>8.7.</b> Titolo V – Segnaletica .....	~	154
<b>8.8.</b> Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi .....	~	156
<b>8.9.</b> Titolo VIII – Agenti fisici (rumore, vibrazioni) .....	~	157
<b>8.10.</b> Titolo IX – Sostanze pericolose (amianto) .....	~	164
<b>8.11.</b> Titolo XIII – Disposizioni finali (abrogazioni) .....	~	169
<b>8.12.</b> Gli allegati utili per i cantieri temporanei o mobili .....	~	169
<b>9. RASSEGNA NORMATIVA (PARTE II): ALTRE NORME, DETERMINAZIONI, PARERI E ATTI DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE EDILE</b> .....	~	217

<b>9.1. NORME DI SICUREZZA NEI CANTIERI</b>	
Determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 15 dicembre 1999, n. 12 .....	p. 217
<b>9.2. MINISTERO DEL LAVORO – OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL POS</b>	
Circolare 8 gennaio 2001, n. 2 .....	“ 220
<b>9.3. NOZIONI DI “IMPRESA” E DI “LAVORATORE AUTONOMO”</b>	
Nota Ministero del Lavoro e della P.S. 22 febbraio 2001, n. 418.....	“ 221
<b>9.4. LINEE GUIDA PIANI DI SICUREZZA</b>	
Linee guida per l’applicazione del D.P.R. n. 222/2003 ( <i>stralcio</i> ) .....	“ 223
<b>9.5. CODICE DEI CONTRATTI: SICUREZZA DEI CANTIERI</b>	
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( <i>stralcio</i> ) .....	“ 225
<b>10. MODELLI UTILI ACCESSIBILI DALLO STARTER</b>	
<b>E NORME ON-LINE</b> .....	“ 227
<b>10.1.</b> “Utilità”: modelli aggiornati al D.Lgs. N. 106/2009.....	“ 227
<b>10.2.</b> Esempi di piani operativi di sicurezza (POS) .....	“ 234
<b>10.3.</b> La banca dati normativa nel software “Il Nuovo POS” .....	“ 235
<b>10.4.</b> Il Testo unico aggiornato ed altre norme utili, consultabili on-line.....	“ 235
<b>11. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI</b> .....	“ 237
<b>12. INSTALLAZIONE ED USO DEL SOFTWARE: QUICK REFERENCE (ISTRUZIONI RAPIDE)</b> .....	“ 241
 <b>INDICE DELLE TABELLE</b>	
<b>TABELLA 1a</b>	
Il T.U.S.L. e i principi generali della nuova sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articolo 26 sull’appalto) .....	“ 11
<b>TABELLA 1b</b>	
D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IV, Capo I – Principali modifiche recate dal D.Lgs. n. 106/2009 .....	“ 18
<b>TABELLA 2</b>	
Schema per lo sviluppo del piano operativo con il software “Il Nuovo POS”, con il metodo per sezioni in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (T.U.S.L.).....	“ 23
<b>TABELLA 3</b>	
Schede tipo presenti nel modello semplificato di POS .....	“ 31

**TABELLA 4**

Esposizione sintetica dei principali adempimenti  
tecnico-amministrativi dell'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m..... p. 36

**TABELLA 5**

Titoli ed allegati del T.U.S.L.  
riportati in Rassegna normativa nel presente Capitolo 8 ..... ~ 111

**TABELLA 6**

Norme consultabili on-line ..... ~ 235

**TABELLA 7**

Le domande più frequenti..... ~ 237

**TABELLA 8**

Software quick reference ..... ~ 241

Siamo orgogliosi di poter affermare che dal 2002 ad oggi in Italia sono state vendute decine di migliaia di licenze de “**Il Nuovo POS**”, che si è affermato al di là di ogni dubbio come uno dei più efficaci ed agevoli strumenti per la redazione del POS, il piano operativo di sicurezza richiesto alle imprese, anche grazie all’utilizzo veramente facile ed intuitivo del software professionale allegato, volto a consentire la rapida elaborazione dei documenti obbligatori richiesti.

Con questa nuova edizione abbiamo voluto offrire al tecnico dell’impresa che opera in edilizia **un kit completo per la redazione del POS, con una dotazione software arricchita** che include gli strumenti principali ed accessori.

**Nel software sempre disponibile all’utente su G-Cloud** (secondo le modalità più moderne) è naturalmente incluso l’applicativo con licenza completa per la redazione del POS con il metodo per sezioni, affermatosi oramai da oltre dieci anni come uno dei più pratici e sicuri per la redazione del piano.

Abbiamo voluto allegare all’applicativo una nuova ricca collezione di esempi di POS, modelli semplificati, documenti utili nell’attività dell’impresa, oltre ad utilità quali i Test on-line e la raccolta normativa. Con questa impostazione abbiamo dato spazio alle molte aspettative di chi prepara i piani di sicurezza utilizzando strumenti diversi, senz’altro utilizzando l’applicativo completo ma non disdegnando la possibilità di intervenire e rielaborare esempi di piano, magari adattandone delle parti, inserendole nel POS o allegandole, eccetera.

Possiamo ben dire che oggi il software “**Il Nuovo POS**”, che offriamo ai nostri numerosi utenti professionali, ha oramai assunto la veste di una vera e propria dotazione completa. Già oggi porta con sé tantissimi materiali utili e grazie alla nuova impostazione della pagina *Starter* (pagina di apertura dell’applicativo) permetterà in futuro di arricchire sempre di più la dotazione software facendone uno strumento esauriente ed irrinunciabile per i tecnici delle imprese che devono entrare in cantiere.

In sintesi, il manuale da risposte sicure ed inequivocabili agli interrogativi di chi deve compilare un piano operativo in applicazione delle nuove regole, in conformità alle richieste dei coordinatori e degli organi di controllo. Il modello di POS consigliato alle imprese rimane sempre fedele al “metodo per sezioni”, utilizzato per la prima volta proprio in allegato a questo manuale ed oramai affermatosi – a nostro giudizio – come il migliore per la compilazione dei piani di sicurezza. Il “metodo per sezioni”, difatti, se correttamente applicato consente la redazione di un piano operativo di immediata applicazione ed idoneo ad essere accettato positivamente dalle stazioni appaltanti e dagli enti preposti alla vigilanza sui cantieri.

Settembre 2016

*L’autore e l’editore*

Con i tre affermati manuali “**Il Nuovo POS**”, “**Il Nuovo PSC**” ed “**Il Nuovo Fascicolo dell’Opera**” si sono voluti fornire agli operatori tre strumenti aggiornati che consentono la corretta redazione degli elaborati obbligatori previsti dal nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m., Allegati XV e XVI).

Come già nelle precedenti edizioni, i libri sono ovviamente rivolti ad utilizzatori diversi: in particolare questo testo relativo al POS è indirizzato principalmente alle imprese ed ai loro tecnici, mentre gli altri volumi si rivolgono ai coordinatori per la sicurezza.

Chi li consultasse tutti e tre riscontrerebbe la stretta corrispondenza di alcuni capitoli: l’esame del “T.U.S.L.” e in generale dell’assetto normativo di riferimento è di fatto il medesimo in ogni volume; il testo di ogni libro e soprattutto il software allegato si distinguono per la compilazione dei diversi documenti obbligatori (POS, PSC ed F.O.).

## **Il D.Lgs. n. 81/2008 e le nuove regole della sicurezza in cantiere**

### **1.1**

#### **Il nuovo Testo unico e la riforma della sicurezza sul lavoro**

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<sup>1</sup> con le previste modifiche recate dal decreto correttivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha raggiunto forma compiuta e come noto reca il nuovo testo unico in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in attuazione della delega di cui alla Legge n. 123/2006.

Il decreto “81” è entrato in vigore il 15 maggio 2008, mentre il testo coordinato con le modifiche apportate dall’apposito decreto correttivo (“81-bis”) è attualmente vigente essendo entrato in vigore il 20 agosto 2009.

Con il nuovo Testo unico (T.U.S.L.) il Governo ha riordinato e riformato l’intero corpus normativo relativo alla sicurezza, in precedenza composto da un apparato legislativo e regolamentare sviluppatosi nel corso di 50 anni, cioè lungo tutta la storia dell’Italia repubblicana.

Emanato in virtù della delega di cui alla Legge n. 123/2006, il decreto ha sostituito le principali leggi fondamentali in materia di sicurezza emanate negli anni ’50, così come le principali leggi di recepimento delle direttive comunitarie europee emanate negli anni ’90; queste “vecchie” norme sono pertanto definitivamente abrogate, e tra di esse segnaliamo sinteticamente che vi sono:

- il D.P.R. n. 547/1955 (prevenzione infortuni sul lavoro);
- il D.P.R. n. 164/1956 (prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- il D.P.R. n. 303/1956 (igiene del lavoro);

mentre tra le più recenti vi sono:

- il D.Lgs. n. 277/1991 (protezione dal rischio chimico, fisico e biologico);
- il D.Lgs. n. 626/1994 (sicurezza e salute sul luogo di lavoro);
- il D.Lgs. n. 494/1996 (cantieri temporanei e mobili).

Già nel primo anno di applicazione, la portata del nuovo provvedimento è apparsa subito evidente agli operatori del settore, che rinviando all’articolo 304 del T.U.S.L. per l’elenco completo delle abrogazioni (per la consultazione cartacea del T.U.S.L. aggiornato vedi la Rassegna normativa al Capitolo 8).

Il D.Lgs. n. 81/2008 s.m. si articola in 13 titoli che sviluppano complessivamente 306 articoli, e reca complessivamente 51 allegati.

Non è evidentemente il caso di esaminare qui per intero il nuovo testo, operazione che esige un esame profondo ed una trattazione articolata.

Per i professionisti e le imprese, che hanno l’esigenza concreta di redigere il piano operativo di sicurezza in conformità alle nuove regole, può essere però utile un inquadramento generale della norma, oltre ad un’analisi di alcuni capi ed articoli di particolare importanza.

Il Titolo I, capo III, disciplina la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, mutuando dal previgente D.Lgs. n. 626/1994 obblighi e funzioni delle principali figure<sup>2</sup> come:

- datore di lavoro;
- preposto, lavoratori;

---

<sup>1</sup> Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

<sup>2</sup> Per l’individuazione di queste figure vedi l’articolo 2 – Definizioni.



- installatori, progettisti;
- medico competente;

oltre a scopo e funzioni di:

- servizio di prevenzione e protezione;
- formazione ed informazione;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

e disciplinando tra l'altro uno degli elementi fondamentali per la sicurezza sul lavoro, ovvero:

- gli obblighi derivanti dai contratti di appalto (di cui all'articolo 26 e nel cui merito entriamo più avanti in questo stesso capitoletto).

I Titoli II e III sono dedicati rispettivamente ai luoghi di lavoro ed all'uso delle attrezzature e dei dpi. Il Titolo IV, di fondamentale importanza per i lettori de “**Il Nuovo POS**”, è dedicato ai cantieri temporanei e mobili (è qui che viene imposto l'obbligo del piano operativo). Al riguardo vedi il capitoletto 1.2. e seguenti.

I Titoli che seguono riguardano una serie di aspetti tecnici particolari:

- la segnaletica (Titolo V);
- la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI);
- i videoterminali (Titolo VII);
- gli agenti fisici, quali il rumore e le vibrazioni (Titolo VIII);
- le sostanze pericolose, tra cui l'amianto (Titolo IX);
- il rischio biologico (Titolo X);
- le atmosfere esplosive (Titolo XI);

ed in chiusura:

- le disposizioni in materia penale (Titolo XII) e le disposizioni finali (Titolo XIII).

Nell'esaminare il Testo unico è importante, per gli operatori di settore ed in particolare per i datori di lavoro, soffermarsi sul noto articolo 26.

L'articolo 26 si intitola “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” e fa parte del Titolo I. A nostro avviso è particolarmente importante, in quanto si vengono a definire alcuni principi generali che di fatto interessano tutti i luoghi di lavoro e tutti i datori di lavoro e lavoratori.

Dalla lettura dell'articolo 26, integrata con il resto del decreto ed anche con alcune recenti norme previgenti (ed in particolare con la Legge n. 123/2006), si possono desumere una serie di elementi che costituiscono di fatto le principali linee ispiratrici innovative in materia di sicurezza del lavoro.

In sintesi, queste linee (che sottolineiamo ancora si applicano a tutto il mondo del lavoro e non solo al cantiere) possono essere così descritte:

- a) nel mondo del lavoro la realtà della grande industria in cui si sviluppa tutta la filiera della produzione, eseguita dai lavoratori dipendenti all'interno della fabbrica, è in gran parte superata; il nuovo modello produttivo-industriale prevede che anche in un unico luogo di lavoro siano normalmente coinvolte ditte diverse (per inciso questo modello è affine a quello dell'industria delle costruzioni, basato proprio su appalto e subappalto);
- b) l'organizzazione del lavoro si configura come più complessa, e la responsabilità della sicurezza non può più gravare sui singoli datori di lavoro, ma deve essere articolata come un sistema che vede al vertice la figura del “datore di lavoro committente”;
- c) all'intero mondo del lavoro (e quindi anche al di fuori dell'edilizia) si applicano anche se in modo diverso e più semplice una serie di modalità normative-operative proprie del settore edile, dove furono introdotte nel 1996 con il D.Lgs. n. 494/1996 in recepimento della cosiddetta “Direttiva cantieri”;
- d) tra queste modalità evidenziamo, in capo al datore di lavoro committente, l'obbligo di redazione del DUVRI (per la valutazione e l'abbattimento dei rischi interferenti);

l'obbligo di dare adeguate informazioni in materia di sicurezza ai propri appaltatori/subappaltatori; l'obbligo di appaltare a ditte con adeguata idoneità tecnico-professionale (ITP); evidenziamo inoltre che questi appaltatori/subappaltatori devono avere compiuto la valutazione dei rischi (DVR) e devono dimostrare la propria regolarità contributiva (con il DURC);

- e) la distinzione fondamentale tra lavoratore dipendente (il quale in ogni sua attività è sempre garantito dal datore di lavoro, che deve averlo formato e informato, che deve dimostrarne l'idoneità sanitaria, etc.) e il lavoratore autonomo (il quale, proprio in quanto "autonomo" era in precedenza escluso dai principali meccanismi di garanzia), a seguito dell'evoluzione di cui al punto a) si è fatta più labile;
- f) tutti i lavoratori (dipendenti o autonomi), a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma operanti su un luogo di lavoro, devono operare in condizioni di sicurezza ed avere adeguati requisiti di idoneità sanitaria, formazione e informazione, dotazione di d.p.i., etc.;
- g) la filiera della sicurezza, così come quella della produzione, deve essere garantita dalla figura di vertice nella piramide organizzativa e delle responsabilità, ovvero il datore di lavoro committente;
- h) ogni contratto d'appalto, anche per servizi diversi dai lavori edili, deve essere corredato e comprensivo dell'importo dei costi per la sicurezza del lavoro; il principio avente valore generale si applica anche in caso di subaffidamento.

**TABELLA 1a**

**Il T.U.S.L. e i principi generali della nuova sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articolo 26 sull'appalto)**

<b>Casistica interessata</b>	<b>Principio</b>	<b>Note</b>
<i>Filiera produttiva articolata per appalti e subappalti successivi, con più ditte coinvolte.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il committente</b> La figura al vertice dell'organizzazione produttiva (datore di lavoro committente) deve governare a cascata la gestione della sicurezza.</li> </ul>	Il principio è affine all'organizzazione della sicurezza nel settore edile, con il committente al vertice della "piramide delle responsabilità".
<i>Più ditte o lavoratori autonomi che operano in un unico luogo di lavoro.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le interferenze</b> Prevenire i rischi derivanti dall'interferenza; l'onere grava sul datore di lavoro committente.</li> </ul>	La prevenzione dei rischi da interferenza avviene con il DUVRI, che di fatto è una valutazione dei rischi e piano di coordinamento.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'idoneità tecnica</b> Chi appalta o subappalta un lavoro deve verificare l'idoneità di chi è chiamato a eseguire il lavoro.</li> </ul>	L'idoneità tecnico-professionale deve essere valutata dal soggetto appaltante.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Idoneità e formazione per tutti i lavoratori</b> Tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi) devono operare in condizioni di adeguata formazione e informazione, idoneità tecnico-professionale, idoneità sanitaria alla mansione, etc..</li> </ul>	La distinzione (che permane) tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo non esime dal rispetto delle condizioni minime di idoneità citate a fianco; il lavoratore autonomo è soggetto ad obblighi affini a quelli del lavoratore dipendente.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Costi della sicurezza</b> La sicurezza è obbligatoria e ogni affidamento deve prevedere stima e corresponsione dei "costi della sicurezza".</li> </ul>	Anche in questo caso i "costi della sicurezza", già applicati nel settore edile, vengono estesi obbligatoriamente a tutto il mondo del lavoro.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regolarità contributiva</b> Non possono essere affidati lavori a chi non può dimostrare la propria regolarità contributiva.</li> </ul>	Il DURC è obbligatorio per ogni appalto; gli enti previdenziali possono rivalersi sui soggetti appaltanti che non hanno acquisito il DURC degli appaltatori.

## L'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. al cantiere edile

Il Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U.S.L.) è relativo ai “cantieri temporanei o mobili” e si divide in tre capi:

- il Capo I è relativo alle “misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”;
- il Capo II contiene le “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” (in sintesi riporta la norma tecnica sostitutiva del vecchio D.P.R. n. 164/1956, integrata con le norme relative a ponteggi, lavori in quota e posizionamento mediante funi...);
- il Capo III contiene le sanzioni.

Ci soffermiamo qui sul Capo I che di fatto recepisce (in seno al T.U.S.L. oggi in vigore) la direttiva comunitaria nota come “Direttiva cantieri”<sup>3</sup>.

Delle più importanti novità introdotte a suo tempo dalla “Direttiva cantieri”, originariamente recepita nella nostra legislazione dal 1996 e applicata dall’anno seguente, è già stato ampiamente trattato e gli operatori del settore ne hanno oramai fatto propri i principi fondamentali; questi possono sinteticamente essere riassunti in alcuni punti.

Prima dell’entrata in vigore della Direttiva cantieri la responsabilità della sicurezza dei lavoratori in cantiere ricadeva principalmente sui datori di lavoro, ovvero sugli impresari, direttamente responsabili della sicurezza dei propri lavoratori.

Il legislatore comunitario e quello italiano hanno di fatto ridefinito tale quadro, ponendo al vertice di una immaginaria “piramide delle responsabilità” il committente, ritenuto il soggetto che per primo promuove la realizzazione dell’opera, per conto del quale la stessa viene realizzata<sup>4</sup>, e di conseguenza ritenuto ora il primo responsabile ai fini della sicurezza.

Nel quadro generale attuale, descritto per sommi capi nel precedente capitoletto 1.1, gli adempimenti in generale previsti in capo al “datore di lavoro committente” (vedi articolo 26) nel cantiere edile ricadono in modo più dettagliato ed articolato in capo al committente (vedi articolo 90).

La norma individua due figure professionali: il “coordinatore per la progettazione”, ed il “coordinatore per l’esecuzione”<sup>5</sup>. Questi soggetti svolgono un ruolo tecnico e sovrintendono, su mandato del committente, alla gestione della sicurezza nel cantiere, con la compilazione del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e con il controllo della sua attuazione.

Va inoltre rilevato che sempre più spesso i progettisti ed i direttori dei lavori sono oggi chiamati ad assumere il ruolo di “responsabile dei lavori”<sup>6</sup>, subentrando (*in parte* o *in toto*) al committente nell’adempimento dei suoi obblighi, anche se – ed è bene chiarirlo senza equivoci – è venuto meno ogni obbligatorietà di tale nomina (coincidenza tra progettista / d.l. e responsabile dei lavori,

<sup>3</sup> Direttiva del Consiglio Cee 24 giugno 1992, n. 57 (Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili) già recepita dal D.Lgs. n. 494/1996 poi abrogato e sostituito dal T.U.S.L..

<sup>4</sup> Vedi articolo 89; qui sono riportate le definizioni anche delle nuove figure introdotte dalla Direttiva cantieri: committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione; è altresì individuata (tra le imprese) l’impresa affidataria assimilabile all’appaltatore nei lavori pubblici.

<sup>5</sup> L’articolo 89, alle lettere e) ed f) così definisce i coordinatori:

“e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;”.

<sup>6</sup> Sempre l’articolo 89, alla lettera c) così definisce il responsabile dei lavori:

“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;”.

prevista dal T.U.S.L. nella lettera del testo originariamente promulgato.). Al riguardo vedi anche il capitolletto 1.9 e la Tabella 1b.

Il committente che, come già accennato, riceve parzialmente in capo gli obblighi e le conseguenti responsabilità che il Testo unico ha posto in capo al datore di lavoro (principi generali), ha come primo e principale adempimento l'attenersi "ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del presente decreto legislativo"<sup>7</sup>.

Dall'adempimento degli obblighi del committente traggono origine le modalità esecutive e procedurali (le quali come prassi trovano attuazione grazie all'attività dei coordinatori) che hanno come obiettivo l'eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi insiti nell'attività del cantiere edile<sup>8</sup>.

Tra gli adempimenti dell'impresa (datore di lavoro) sono invece confermati gli obblighi in materia di sicurezza relativi alla propria particolare attività nel luogo di lavoro (il cantiere).

A questo principio è stata data chiara applicazione, imponendo a tutti i datori di lavoro l'obbligo di redigere e presentare il "piano operativo di sicurezza" (POS), ovvero il noto documento di valutazione dei rischi (DVR)<sup>9</sup> riferito "al singolo cantiere interessato".

### 1.3

#### **Impresa affidataria ed imprese esecutrici**

Merita attenzione la distinzione operata dal T.U.S.L. tra impresa affidataria ed imprese esecutrici.

Al concetto generale di impresa (coincidente con quello di datore di lavoro, come si dice più avanti al punto 2.3) si affianca – in riferimento al settore edile – quello di impresa affidataria.

<sup>7</sup> L'articolo 15 recita come segue:

"1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti."

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

<sup>8</sup> Tra questi gli incidenti derivanti da interferenza (diretta o indiretta) tra lavoratori operanti per conto di diversi datori di lavoro; la rilevanza di tali incidenti – tipici dell'edilizia – e la presunta evidente assenza di coordinamento tra soggetti diversamente organizzati sono stati una delle ragioni della estensione della "Direttiva cantieri".

<sup>9</sup> Trattasi del "DVR", ovvero del documento redatto ai sensi dell'articolo 28 T.U.S.L.

Questa è definita come l'impresa "titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi"<sup>10</sup>. L'impresa affidataria è quindi di fatto l'appaltatore dei lavori; è bene ricordare che la "possibilità" di subappaltare è sempre subordinata ad autorizzazione da parte del committente; la lettera della legge non va quindi intesa come una tacita autorizzazione al subappalto non autorizzato<sup>11</sup>.

L'impresa affidataria, così come già l'appaltatore contraente di lavori pubblici, diviene il referente principale della committente, del coordinatore e della d.l., sia in relazione agli obblighi di trasmissione che il Titolo IV delinea all'articolo 101, sia ai ben più importanti compiti, relativi al governo del cantiere ed alla verifica di idoneità dei subappaltatori (articoli 26, 97) nonché alla preventiva valutazione di congruità dei POS predisposti dai subappaltatori stessi.

## 1.4

### **Il POS ed il PSC, perché più piani nello stesso cantiere**

Con l'evoluzione normativa avviata negli anni '90 del secolo scorso, oramai consolidatasi nelle prassi e definitivamente compiuta con il nuovo Testo unico (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), è stato ricomposto il quadro normativo relativo alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si può affermare che – nell'ambito di una ritrovata e sicura coerenza – è chiarita la funzione del POS (piano operativo di sicurezza) così come del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento). Questi piani svolgono un ruolo differente per quanto attiene la gestione del cantiere.

Il POS, come già precisato al precedente punto 1.2, altro non è che il cosiddetto documento di valutazione dei rischi dell'impresa (DVR). La compilazione e trasmissione del POS è un'incombenza di tutte le imprese (datori di lavoro) operanti nel cantiere, e quindi di norma per ogni cantiere sono presenti diversi POS, tanti quante sono le imprese.

Si riconferma quindi che il piano operativo è un documento aziendale, che deve essere prodotto da ogni impresa chiamata ad operare (anche in subappalto) all'interno del cantiere, tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Il POS deve esaminare principalmente la problematica della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza in relazione alle operazioni di lavoro previste, proprie dell'impresa; tale impostazione appare quanto mai logica, essendo il datore di lavoro l'unico soggetto a conoscenza della propria organizzazione del lavoro (capacità, formazione, mansioni dei propri dipendenti) e soprattutto delle attrezzature in dotazione che i lavoratori saranno chiamati ad utilizzare.

In nessun modo le norme in vigore attribuiscono al POS l'onere di "precisare" o "specificare" l'organizzazione generale del cantiere.

È questa invece la mansione prioritaria dell'attività dei coordinatori durante la fase di progettazione, con la redazione del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento), imperniato sui rischi derivanti da condizioni specifiche del singolo cantiere, quali uso comune di attrezzature ed impianti, presenza simultanea o successiva di più imprese, rischi ambientali in ogni legittima accezione, salubrità del luogo di lavoro, interferenze con altre attività in atto, etc.

Durante la fase di esecuzione il coordinatore provvederà invece ad opportune azioni di coordinamento, ed alla verifica della coerenza dei diversi POS con il PSC (il quale evidentemente si configura come un "piano-quadro", integrato nel dettaglio dai documenti prodotti dai datori di lavoro affidatari o subaffidatari, ed aggiornabile qualora necessario).

<sup>10</sup> Articolo 89, comma 1, lettera f).

<sup>11</sup> Articolo 1656 C.C.: "L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente".

A titolo informativo, ricordiamo che i contenuti del PSC sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m. all'articolo 100 ed all'Allegato XV, punto 2.. Quest'ultimo allegato disciplina anche i contenuti del POS e del PSS al successivo punto 3..

## 1.5

### **L'applicazione dell'“81” nei lavori pubblici: il Codice dei contratti e degli appalti**

È di recentissima promulgazione il nuovo “Codice degli appalti” (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), con il quale l'apparato dei lavori pubblici è stato interamente riformato. Alla data di pubblicazione di questa X Edizione de “**Il Nuovo POS**” la norma si applica ancora in fase transitoria, e difatti trova parziale applicazione il “vecchio” regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Ci pare quindi utile ricordare che con il precedente Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il legislatore aveva proceduto ad uniformare – in linea di massima – gli assetti normativi dei settori pubblico e privato per quanto attiene la sicurezza del cantiere, e cioè per quanto riguarda l'applicazione del Titolo IV del T.U.S.L.

Nel nuovo Codice (2016) sono venute meno le indicazioni in precedenza contenute nel fondamentale art. 131 del vecchio Codice (2006) e pertanto – di fatto – l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 è ancor più diretta, senza implementazioni rispetto a quanto già previsto in generale in tutto il settore delle costruzioni.

Va anche osservato che a tutt'oggi, cancellato come detto l'art. 131, è di fatto venuto meno l'obbligo del piano sostitutivo, che derivava solo da questa norma. È tuttavia presto per affermare che questa sia una determinazione definitiva, ed anche per tali motivi in questo manuale abbiamo mantenuto in essere la trattazione del PSS.

## 1.6

### **L'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. ed i contenuti dei piani di sicurezza**

L'Allegato XV è articolato in quattro punti principali e due allegati.

Dopo il punto 1. (Disposizioni generali), l'allegato entra dettagliatamente nel merito dei contenuti dei piani con il punto 2. interamente dedicato al PSC o piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del T.U.S.L.

Come risulta evidente dalla lettura della norma, in capo al coordinatore per la progettazione sono poste la definizione dell'architettura complessiva del cantiere e (in conseguenza delle situazioni di rischio connesse alla struttura del cantiere) la definizione delle conseguenti misure di protezione.

È da evidenziare la rilevanza che l'allegato attribuisce alla tematica delle interferenze, alle quali è dedicato l'apposito punto 2.3..

Si segnala ancora che al coordinatore per la progettazione è richiesto di effettuare l'analisi di tutti i possibili rischi presenti per ogni fase e sottofase di lavoro. Di fatto quindi si richiede necessariamente una completezza analitica del PSC che non può prescindere (oltre che dallo sviluppo di un cronoprogramma dettagliato) da una analisi particolareggiata, si presume per schede, di tutte le lavorazioni, di tutte le lavorazioni, anche se in teoria sarebbero da escludersi quelli propri dell'attività delle imprese.

Il POS quindi avrà non solo una funzione complementare, ma necessariamente si sovrapporrà parzialmente a quanto già indicato nel PSC.

Sono chiariti gli aspetti fondamentali della struttura del PSC e risulta quindi evidente il suo ruolo di piano-quadro cui si riferiscono tutti gli altri piani da elaborarsi per il cantiere. All'analisi dettagliata del punto 3. dell'Allegato XV ed ai contenuti del POS è riferito il Capitolo 2 di questo manuale, espressamente dedicato al piano operativo di sicurezza.

## I costi della sicurezza

Il punto 4. (l'ultimo dell'allegato) è dedicato ai costi della sicurezza, argomento quanto mai delicato ed ampiamente discusso.

Esulando i cosiddetti "costi della sicurezza" dallo specifico di questo testo, ci limitiamo ad alcune brevi osservazioni.

L'allegato richiede che la stima valuti i compensi dovuti tanto per i mezzi e le opere (apparecchiamenti, DPI, impianti, DPC<sup>12</sup>) che per le attività organizzative (procedure, sfasamenti temporali, misure di coordinamento).

Come peraltro ovvio, i "costi della sicurezza" sono dovuti anche laddove sia presente il solo PSS<sup>13</sup> di cui si tratta più in dettaglio al punto 3.1. e seguenti.

Da un punto di vista strettamente operativo, il punto 4. richiede che la stima sia eseguita analiticamente per voci singole, valutate a corpo o a misura.

Come precisa il punto 4.1.4., "i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici"<sup>14</sup>.

È opportuno rilevare che la metodologia di stima indicata per la parte di importo oggetto dell'appalto da non assoggettare a ribasso è differente rispetto a quanto indicato a suo tempo (nel 2002) dall'Autorità di Vigilanza sui LL.PP.<sup>15</sup>. Anche su questo importante aspetto i coordinatori e le stazioni appaltanti devono prestare attenzione affinché i propri elaborati siano armonizzati all'evoluzione della norma, peraltro oramai consolidata. D'altronde tale necessità era già nota: le indicazioni fornite dall'Authority avevano difatti valore provvisorio<sup>16</sup>, in attesa della emanazione

<sup>12</sup> Dispositivi di protezione collettiva.

<sup>13</sup> Non è da escludere che alcuni soggetti appaltanti possano affidare lavori senza che sia prevista la corresponsione di un compenso per gli oneri relativi ai piani di sicurezza. Il comportamento può trarre origine dal fatto che – normalmente – i costi della sicurezza sono determinati dal coordinatore ed esposti in PSC. La legittima assenza del coordinatore e del PSC (in conformità a quanto previsto dall'articolo 90 del T.U.S.L.) non esime in alcun modo il committente dall'obbligo di determinare e corrispondere questi oneri.

La questione è stata già trattata a suo tempo nella Determinazione del 15 dicembre 1999, n. 12 della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale ha ribadito la sufficiente chiarezza della materia anche in assenza del previsto regolamento, ed ha di conseguenza confermato la piena sussistenza dell'obbligo in capo all'appaltante. L'obbligatorietà di stimare e corrispondere i costi per la sicurezza anche in presenza del solo PSS è stata comunque riaffermata anche dal T.U.S.L., Allegato XV, punto 4.1.2..

Relativamente ai cantieri per i quali non sia prevista la nomina del coordinatore, per quanto attiene la prestazione tecnica sarà a nostro avviso il progettista (dietro mandato del committente) ad effettuare la stima.

<sup>14</sup> L'Allegato XV (come già il D.P.R. n. 222/2003, Regolamento piani di sicurezza) con queste specifiche da attuazione a quanto previsto dall'articolo 131 del "Codice degli appalti", che richiede la specificazione degli oneri relativi ai piani di sicurezza. Gli oneri da non assoggettarsi al ribasso sono quelli che compensano quanto previsto dal piano; non è prevista l'individuazione di alcun costo ricavato scorpendo dai prezzi unitari o complessivi dell'opera una quota percentuale attribuita alla sicurezza.

Tale impostazione è – come detto – conforme al testo della legge, mentre non ha rispondenza nelle determinazioni dall'Authority di cui si dice di seguito.

<sup>15</sup> L'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la propria Determinazione n. 2 del 10 gennaio 2001 entrò ancora una volta nel merito del calcolo dei costi della sicurezza, materia già trattata dalla precedente Determinazione n. 37 del 26 luglio 2000. L'Autorità ha voluto a suo tempo indicare come i cosiddetti "costi della sicurezza", ovvero gli oneri derivanti dalla applicazione dei piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006 (al tempo, dall'articolo 31 della Legge n. 109/1994 s.m.), siano da intendersi come derivanti dalla somma di due voci specifiche.

Si premette che i prezzi delle opere compiute individuati nei prezziari degli enti devono essere comprensivi di una quota parte derivante dalla esecuzione in sicurezza della relativa opera: detta quota deve essere incorporata. Questo importo costituisce la prima voce; possiamo definirlo come i costi "ordinari" della sicurezza.

Peraltro i piani della sicurezza, ovviamente in funzione dello specifico cantiere, impongono l'adozione di misure di sicurezza particolari i cui costi non possono ragionevolmente essere ricompresi nei costi ordinari sopra richiamati. Questo importo costituisce la seconda voce, che la Determinazione stessa definisce come i costi "speciali" della sicurezza.

L'Autorità, seguendo una via già tracciata e condivisa da molti operatori, con i propri atti aveva indicato come le spese complessive della sicurezza (Scs nella Determinazione) fossero la somma di costi "ordinari" (già valutati nella determinazione dei prezzi unitari negli elenchi prezzi degli enti) e di costi "speciali" valutati verosimilmente in piano di sicurezza e coordinamento (quando disponibile).

<sup>16</sup> La Determinazione n. 2 del 10 gennaio 2001 porta come titolo: "Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni".



del decreto previsto dall'articolo 31 della Legge n. 109/1994 (l'allora D.P.R. n. 222/2003, i cui contenuti sono oggi presenti nell'Allegato XV al T.U.S.L.).

Sono da tempo superate tutte le procedure difformi utilizzate in precedenza (indicativamente nel periodo 1997-2002) per la determinazione dei costi della sicurezza: sono quindi da accantonarsi sia la succitata modalità indicata dall'Authority, che la corresponsione di un importo a percentuale sui lavori o di un importo onnicomprensivo a forfait.

È bene ricordare che – laddove l'impresa affidataria subappalti alle imprese esecutrici anche misure e procedure per la sicurezza – la relativa quota parte di costi della sicurezza deve essere corrisposta (senza ribasso) alle imprese esecutrici stesse. Il committente (o il responsabile dei lavori, se nominato) devono assicurare l'attuazione di questo obbligo a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria, in applicazione dell'articolo 100, comma 6-*bis*.

## **1.8**

### **La valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese**

Il nuovo T.U.S.L. ha introdotto una serie di elementi minimi obbligatori che l'impresa deve produrre ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale.

È questa una novità importante, in quanto di fatto definisce per l'impresa un nuovo obbligo, ovvero la dimostrazione della propria idoneità, supportata da documenti precisi, in assenza dei quali l'impresa non può accedere al cantiere.

L'elenco di questi documenti si trova nell'Allegato XVII (che può essere consultato in Rassegna normativa). Molti dei documenti o delle informazioni richieste, ma sottolineiamo non tutti, si trovano già nel POS. Di conseguenza e come esporremo meglio più avanti (2.5), l'impresa sarà motivata a integrare il POS con gli ulteriori documenti necessari per dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale (ITP).

## **1.9**

### **Novità nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 106/2009: i nuovi obblighi dell'impresa affidataria (articolo 97)**

Come abbiamo accennato, il nuovo testo unico in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (o T.U.S.L.) è stato promulgato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008, in applicazione della delega di cui alla Legge n. 123/2006. Dopo alcune modifiche minori, sempre in virtù della citata Legge n. 123/2006 il Governo ha promulgato il noto decreto correttivo ovvero il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Questo manuale è aggiornato e fa sempre riferimento – ovviamente – al testo del nuovo “81” come modificato ed in vigore a tutti gli effetti dal 20 agosto 2009.

Non si può fare a meno di osservare che la continua modifica di norme così importanti e complesse ne rende sovente difficile l'applicazione, specie in un contesto come quello del mondo del lavoro e in particolare dei cantieri edili, ove è normale che l'iter di progettazione e realizzazione di una stessa opera duri diversi anni “subendo” l'assoggettamento a norme sempre diverse.

Per i datori di lavoro delle imprese può essere utile quantomeno richiamare le principali modifiche che il D.Lgs. n. 106/2009 ha apportato al Titolo IV, ovvero al recepimento della Direttiva cantieri, ed a tal fine si rimanda all'apposita Tabella 1b.

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza (anche se non di interesse diretto per le imprese), ricordiamo che il “106”, rispondendo a fortissime ed effettivamente motivate sollecitazioni provenienti dal mondo professionale, ha eliminato la discussa “coincidenza” tra progettista / d.l. e responsabile dei lavori. La nomina del responsabile dei lavori torna ad essere facoltativa, e diviene libera l'individuazione del soggetto che assume questo ruolo.



**TABELLA 1b**

**D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IV, Capo I – Principali modifiche recate dal D.Lgs. n. 106/2009**

D.Lgs. n. 81/2008 Capo I	Modifica o integrazione introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009
Art. 88. Campo di applicazione	Sono stati introdotti al <b>comma 2</b> le lettere <b>g-bis</b> e <b>g-ter</b> ) che precisano ulteriormente i tipi di lavori cui non si applica il Capo I e che pertanto non sono soggetti alla Direttiva cantieri.
Art. 89. Definizioni	Il legislatore ha chiarito al <b>comma 1, lettera c)</b> che è facoltà del committente, e non un obbligo, incaricare un responsabile dei lavori, che per i lavori privati non deve necessariamente essere il progettista o il direttore dei lavori, come in precedenza. Nei lavori pubblici il R.d.l. invece coincide obbligatoriamente con il responsabile del procedimento.
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori <i>(vedi anche la nota più sotto relativa all'articolo 100)</i>	Al <b>comma 9, lettera a)</b> vengono stabilite le condizioni minime di verifica dell'ITP da parte del committente per i "piccoli" lavori, considerati tali se di entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno: non sono più correlati al titolo abilitativo. Il D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto al <b>comma 9, lettera c)</b> del TUSL l'obbligo per il committente di trasmettere, oltre alla notifica preliminare, una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione relativa all'ITP delle imprese e dei lavoratori autonomi: non è più necessario trasmettere l'intera documentazione. Con il <b>comma 11</b> il legislatore precisa che non vi è obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione oltre che per lavori privati non soggetti a permesso di costruire, anche per lavori di importo inferiore a 100.000 euro.
Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	Con l'introduzione del <b>comma 1-bis</b> viene precisato che non vi è obbligo di redazione del POS nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature. Inoltre al <b>comma 2</b> si evidenzia che in presenza di PSC e di POS non vi è l'obbligo di stimare ed evidenziare i costi derivanti dalle interferenze, poiché già contenuti nel PSC.
Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	È specificato col nuovo <b>comma 3-bis</b> che l'impresa affidataria riconosce alle imprese esecutrici i relativi oneri della sicurezza, quando dovuti.
Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	È confermata la validità degli attestati di coordinatore per la sicurezza acquisiti con la previgente normativa (D.Lgs. n. 494/1996), ferma restando l'obbligatorietà degli aggiornamenti a cadenza quinquennale ( <b>comma 2</b> ) con decorrenza a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (15 maggio 2008).
Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento	Importante, con il nuovo <b>comma 6-bis</b> il committente (o il responsabile dei lavori, se nominato) deve assicurare l'attuazione di alcuni obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria.
D.Lgs. n. 81/2008 Allegati	Modifica o integrazione introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009
ALLEGATO XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	Il legislatore introduce il principio secondo cui ( <b>punto 2.2.3.</b> ) il coordinatore deve valutare i rischi connessi all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle interferenze, con esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, i quali dovrebbero essere valutati nel DVR/POS.
ALLEGATO XVII – Idoneità tecnico professionale	Viene introdotto l'obbligo da parte dell'impresa affidataria ( <b>punto 01.</b> ) di indicare al committente/responsabile dei lavori il nominativo del soggetto dell'impresa che deve assolvere gli obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Sono stati in generale snelliti i documenti minimi da presentare al committente o al responsabile dei lavori per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale. Come si vede nel <b>punto 1.</b> dell'Allegato XVII, i documenti comprovanti l'ITP sono limitati a iscrizione alla CCIAA, DVR (POS), DURC, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi. Per i lavoratori autonomi invece ( <b>punto 2.</b> ) i documenti da presentare per la verifica dell'ITP restano sostanzialmente gli stessi, ovvero iscrizione alla CCIAA, conformità delle macchine, elenco dei DPI, formazione ed idoneità sanitaria, DURC.

Inoltre, con le modifiche all'Allegato XVII è stata ridotta la documentazione che le imprese devono esibire ai fini della valutazione di idoneità (ITP). In merito a questo delicato argomento, è bene ricordare che l'esame della ITP si configura come una valutazione di merito, e pertanto è in ogni modo indispensabile che il committente abbia a disposizione ogni informazione necessaria.

Per le imprese, altra innovazione particolarmente rilevante (cui abbiamo già accennato) è rappresentata dai disposti congiunti di cui agli articoli 97 commi 3-*bis* e 3-*ter*, e di cui all'articolo 100, comma 6-*bis*.

All'impresa affidataria è imposta la corresponsione ai subappaltatori senza applicazione di ribassi della relativa quota di costi della sicurezza; questa non può dirsi una novità, ma solo l'applicazione nei cantieri di un principio generale già contenuto nel Titolo I, articolo 26.

È altresì imposto che i soggetti che, sempre per conto dell'affidatario, sono incaricati degli adempimenti di cui al citato articolo 97, siano provvisti di adeguata formazione e informazione.

A fronte di tali obblighi dell'impresa affidataria, corrisponde lo speculare obbligo del committente di assicurarne l'attuazione. Non è tuttavia chiaro il motivo per cui l'obbligo sia stato individuato nell'articolo 100 riferito al PSC, e non nell'articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori).

## Il POS: il piano di sicurezza delle imprese

### 2.1

#### In quali casi è obbligatorio redigere il POS

Ad oggi è sostanzialmente una sola la norma di legge che impone la redazione del POS, ovvero il T.U.S.L., con il più volte richiamato Titolo IV. Ciò in quanto il recentissimo nuovo Codice degli appalti, che ha sostituito il previgente Codice del 2006, non riporta più la prescrizione obbligatoria dei piani di sicurezza nel settore pubblico, ed in particolare l'obbligatorietà per l'appaltatore di redigere "un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (...)".

Gli obblighi di presentazione dei piani di sicurezza evidentemente rimangono, ma derivano dall'applicazione, non derogabile, di quanto imposto dal D.Lgs. n. 81/2008 tanto in capo al committente (art. 92) a cui spetta, nei casi previsti, la presentazione del PSC, quanto in capo alle imprese (art. 96) chiamate alla redazione del piano operativo di sicurezza<sup>1</sup>. Come già riportato, pare invece definitivamente venuto meno l'obbligo del PSS.

Ai sensi del T.U.S.L. oggi vigente, l'obbligo di redazione del POS è di fatto esteso a tutte le imprese, operanti in cantieri sia di opere pubbliche che private.

L'articolo 96 difatti recita:

"1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

(...) g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)".

Segnaliamo che la Legge ha ribadito le interpretazioni e le prassi correnti già in uso, escludendo le mere forniture dall'obbligo di presentazione del POS.

Congiuntamente, all'articolo 2, viene formalizzata la definizione del piano operativo con riferimento al documento di valutazione dei rischi previsto dall'"81", di cui si è già detto ai punti 1.2 e 1.4 ed alle relative note a piè di pagina.

Il POS deve quindi essere redatto in tutti i cantieri edili o di genio civile, indipendentemente dal fatto che sia stato designato il coordinatore, e che di conseguenza sia presente o meno il PSC.

### 2.2

#### Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo?

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da tutte le imprese che si apprestano ad entrare in cantiere (obbligo spettante al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera g) del più volte citato T.U.S.L.), sia che si configurino come "impresa affidataria" (vedi 1.3) sia come "imprese esecutrici".

Il Testo unico definisce con chiarezza quali sono gli obblighi di trasmissione; le imprese operanti in subappalto o comunque subaffidatarie devono trasmettere il POS all'appaltatore dei lavori (affidatario); questi a sua volta, dopo averne accertato la congruenza col proprio deve trasmetterlo al coordinatore per l'esecuzione (articolo 101, comma 3), il quale deve esaminarlo

---

<sup>1</sup> Articolo 131 "Piani di sicurezza", comma 1-bis, lettera c).

tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione. Se ne deduce che le imprese che ricevono i lavori in appalto diretto dalla committente (imprese affidatarie) devono consegnare il piano operativo al coordinatore almeno 15 giorni prima del previsto ingresso in cantiere (articolo 101, comma 3; eventuali imprese subaffidatarie devono presentare il POS all'impresa affidataria con ulteriore anticipo, per consentire la prima verifica di congruenza e il successivo inoltro al coordinatore).

Al coordinatore spetta la verifica dell'idoneità del piano operativo, ed è bene sottolineare che l'esito positivo non è un mero atto dovuto conseguente al semplice ricevimento del POS.

Le imprese che vogliono entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, cureranno quindi la compilazione del piano con la massima cura, al fine di prevenire le eventuali necessarie richieste di modifica o integrazione del POS già presentato.

## **2.3**

### **La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo**

Abbiamo appena visto che redigere e presentare il POS è un obbligo dell'impresa. Di conseguenza è indispensabile chiarire i concetti di lavoratore autonomo e di impresa.

Una attenta lettura delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro, e delle conseguenti normative di recepimento, non lascia adito ad alcun dubbio. Ogni datore di lavoro che operi avvalendosi di lavoratori dipendenti o assimilabili costituisce "impresa".

Non è sostenibile per il datore di lavoro addurre il proprio status di "autonomo" (definizione ai fini fiscali), con lo scopo di essere esentati dagli obblighi che il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 pone in capo alle imprese. A ribadire l'ovvietà di quanto esposto è intervenuto già alcuni anni addietro il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la nota n. 418 del 22 febbraio 2001. Uno dei paragrafi conclusivi sintetizza le nozioni rispettivamente di "impresa" e "lavoratore autonomo", e recita come segue: "È dunque il ricorso alla sostanzialità della nozione di impresa (quale area datoriale di lavoro) che porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui l'imprenditore artigiano potrà definirsi "impresa" quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale "datore di lavoro"; sarà "lavoratore autonomo" quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere.". Il Ministero nell'occasione chiarisce inoltre la coincidenza (ai fini dell'applicazione della "Direttiva cantieri") delle nozioni di "impresa" e di "datore di lavoro".

Per la definizione di impresa, consultare anche l'articolo 2 (Definizioni) del recente Testo unico per la sicurezza sul lavoro (vedi anche la Rassegna normativa).

## **2.4**

### **Il punto 3.2.1. dell'Allegato XV: i requisiti del POS**

I contenuti del POS sono elencati all'Allegato XV del T.U.S.L. (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili); il punto 3.2. si intitola "Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza" e riporta le informazioni indispensabili alla corretta redazione del POS.

Esaminando la parte precedente dell'Allegato XV, risulta evidente che al PSC come già accennato al precedente punto 1.6 è richiesta una notevole completezza (si può dire che la norma pretende "di tutto e di più" dal coordinatore per la progettazione).

I contenuti minimi richiesti per il POS, di conseguenza, risultano di più ridotta entità e riportabili ad una struttura più semplice. È verosimile che con questa scelta il legislatore abbia voluto evitare di caricare eccessivi oneri tecnici sulle imprese, anche in considerazione del fatto che la "progettazione della sicurezza" nel cantiere è per la gran parte già eseguita nel PSC (redatto da un tecnico appositamente incaricato).

I contenuti del POS sono elencati al capitoletto 3.2.1. dell'Allegato, e sono raccolti in dieci punti elencati dalla lettera *a*) alla lettera *l*).

All'atto pratico questo elenco costituisce – di fatto – il sommario di un piano operativo correttamente compilato nel rispetto delle nuove norme in materia di sicurezza.

Nella Tabella 2 è rappresentato schematicamente lo sviluppo di un piano operativo ai sensi dell'Allegato XV.

Sotto la lettera *a*) sono indicati i dati identificativi dell'impresa esecutrice (ed in particolare l'individuazione dei diversi soggetti). Tra questi vi sono: datore di lavoro e recapiti, attività svolte in cantiere, nominativi degli addetti al pronto soccorso ed emergenze, nominativi di r.l.s., medico competente, r.s.p.p.r., direttore tecnico, capocantiere, lavoratori e lavoratori autonomi.

Alla lettera *b*) sono indicate le mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere dai diversi soggetti nominati dall'impresa.

Alla lettera *c*) sono descritte le attività di cantiere e le relative modalità organizzative.

Alla lettera *d*) sono elencati ponteggi, opere provvisoriale e macchine.

Alla lettera *e*) sono elencate sostanze e preparati pericolosi; devono essere allegate le relative schede di sicurezza.

## TABELLA 2

**Schema per lo sviluppo del piano operativo con il software "Il Nuovo POS", con il metodo per sezioni in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (T.U.S.L.)**

N.	Sezione o capitolo del POS	Contenuti	Adempimenti / richiami normativi principali
1	<i>Copertina ed intestazione</i>	Riferimento sommario all'opera, identificazione del documento come POS ai sensi articolo 89, D.Lgs. n. 81/2008, e articolo 131 D.Lgs. n. 163/2006; sottoscrizione del datore di lavoro.	
2	<i>Sommario</i>	Elenco delle sezioni di cui si compone il piano.	
3	<i>Dati identificativi</i>	Dati identificativi dell'impresa esecutrice (ed in particolare l'individuazione dei diversi soggetti). Tra questi vi sono: datore di lavoro e recapiti, attività svolte in cantiere, nominativi degli addetti al pronto soccorso ed emergenze, nominativi di r.l.s., medico competente, r.s.p.p.r., direttore tecnico, capocantiere, lavoratori e lavoratori autonomi. L'impresa affidataria può indicare qui il nominativo del soggetto incaricato di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 97.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1. lett. <i>a</i> ); D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XVII, 01
4	<i>Mansioni svolte in cantiere</i>	Mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere dai diversi soggetti nominati dall'impresa.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lett. <i>b</i> )
5	<i>Attività di cantiere</i>	Sono descritte le attività di cantiere e le relative modalità organizzative.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lett. <i>c</i> )
6	<i>Opere provvisoriale, macchine</i>	Sono elencati ponteggi, opere provvisoriale e macchine; l'elenco deve riportare solo i mezzi di cui è previsto l'uso nel cantiere.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lett. <i>d</i> ); Linee guida (4.3.1.)
7	<i>Sostanze pericolose</i>	Sostanze e preparati pericolosi; dovranno essere allegate le relative schede di sicurezza.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lett. <i>e</i> )
8	<i>Rumore</i>	Esito del rapporto di valutazione del rumore. L'impresa deve verificare la compatibilità della propria valutazione con lo specifico cantiere.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lett. <i>f</i> ); Linee guida (4.3.1.)
9	<i>Misure preventive e protettive integrative</i>	Misure integrative rispetto a quelle già previste nel PSC (se presente). È opportuno che in questa sezione l'impresa inserisca la valutazione dei rischi e le misure per le proprie lavorazioni, con le schede di sicurezza ulteriormente integrabili. Nel caso siano previste demolizioni, programma con la successione delle demolizioni (obbligatorio)	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lett. <i>g</i> ); D.Lgs. n. 81/2008, art. 151 (demolizioni) Linee guida (4.3.1.)

N.	Sezione o capitolo del POS	Contenuti	Adempimenti / richiami normativi principali
10	<i>Procedure complementari o di dettaglio</i>	Procedure complementari o di dettaglio, la cui richiesta sia stata esplicitata dal Coordinatore nel PSC. Pertanto questa sezione non deve necessariamente essere presente. L'obbligo di esporre le procedure richieste sussiste quando previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lett. h)
11	<i>DPI</i>	Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione; l'elenco può essere redatto con le indicazioni di cui alle Linee guida.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lett. i); Linee guida (4.3.1.)
12	<i>Informazione e formazione</i>	Documentazione in merito all'informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere; anche in questo caso la documentazione può essere predisposta secondo le indicazioni di cui alle Linee guida.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lett. l); Linee guida (4.3.1.)
13	<i>Allegati</i>	Il POS deve essere integrato con i necessari allegati, con particolare riferimento alle sezioni 8 e 12 ed alla sezione 7 se necessario. Inoltre, ai fini della valutazione dell'idoneità tecnica, l'impresa dovrà allegare gli altri documenti necessari ai sensi dell'Allegato XV al Testo unico sicurezza. Al POS potrà essere allegato anche il PIMUS qualora ricorra l'obbligatorietà.	
	<i>Ai fini della completezza del POS</i>	a) Schede di sicurezza relative a sostanze e preparati pericolosi usati nel cantiere; b) Documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;	
	<i>Ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale (*)</i>	<b>N.B.</b> All'impresa affidataria è richiesto il nominativo del soggetto incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008 (l'informazione può essere data nella Sez. 3 – dati identificativi).  c) Certificato di iscrizione alla CCIAA; d) DURC in corso di validità; e) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (con firma in originale); <i>e-bis</i> ) Documento di identità in corso di validità, del datore di lavoro / legale rappresentante. È inoltre opportuno (e può essere richiesto) allegare i seguenti: f) Dichiarazioni di conformità CE delle macchine e attrezzature; fotocopia delle autorizzazioni ministeriali dei ponteggi; g) Fotocopia dei certificati di idoneità medico-sanitaria in riferimento alla mansione;	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XVII (documentazione integrativa indispensabile ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale dell'impresa)
	<i>Necessari per il controllo di alcuni obblighi dell'impresa affidataria</i>	<b>N.B.</b> È consigliabile, per la sola impresa affidataria, unire al POS anche la documentazione relativa all'adempimento di alcuni obblighi di cui all'articolo 97 (si ribadisce che questa documentazione non è richiesta ai subappaltatori).  h) Dichiarazione probante ed impegnativa in merito ad alcuni adempimenti dell'impresa affidataria; <i>h-bis</i> ) Verbale di riunione – Formazione e informazione del datore di lavoro, dirigenti, preposti ed in particolare dei soggetti specificamente incaricati dall'impresa affidataria...	D.Lgs. n. 81/2008 s.m., art. 97, commi 3-bis), 3-ter)

Il POS deve essere conforme, oltre che agli obblighi di legge e regolamento, ad eventuali specifiche di capitolato. Nello sviluppo dello schema di POS e nei testi suggeriti per la compilazione, si fa riferimento anche alle "Linee guida 2006"; per eventuali chiarimenti consultare anche il capitoletto 2.8 in questo manuale.

(\*) per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI l'impresa può dimostrare la propria idoneità allegando il certificato di iscrizione alla CCIAA e avvalendosi della facoltà di autocertificare il possesso degli altri requisiti; vedi articolo 90, comma 9 lettera a).

Alla lettera *f*) è riportato l'esito del rapporto di valutazione del rumore. Ricordiamo al riguardo che uno specifico articolo del Testo unico è dedicato alla valutazione del rumore (Titolo VIII, articolo 190). In particolare il nuovo comma 5-*bis* prevede la possibilità di calcolare in via preliminare l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento "a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento". È quindi prevista la possibilità (ove sussistano le condizioni) di adempiere all'obbligo della valutazione senza fare ricorso a misure fonometriche.

Alla lettera *g*) sono indicate le misure integrative rispetto a quelle già previste nel PSC (se presente). È questa una sezione solo apparentemente facoltativa, in cui l'impresa può e deve svolgere la valutazione dei rischi per le proprie lavorazioni con le relative misure di sicurezza.

Alla lettera *h*) sono da indicarsi le procedure complementari o di dettaglio, la cui richiesta sia stata esplicitata dal coordinatore nel PSC. Pertanto questa sezione non deve necessariamente essere presente. L'obbligo di esporre le procedure richieste sussiste quando previsto dal PSC, in applicazione di quanto al capitolato 2.1.3. dell'allegato.

Alla lettera *i*) è da esporre l'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

Alla lettera *l*) è indicata la documentazione in merito all'informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere. Questa sezione riveste particolare importanza; come già accennato la formazione ed informazione dei lavoratori è obbligatoria, e ricade in capo al datore di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del T.U.S.L. Il datore di lavoro deve assolutamente astenersi dall'impegnare in cantiere lavoratori non adeguatamente formati ed informati; l'avvenuto adempimento dell'obbligo deve ora essere specificato e documentato.

Oltre a quanto indicato, il T.U.S.L. ha anche previsto che del POS faccia parte il programma delle demolizioni di cui all'articolo 151 (*Ordine delle demolizioni*). Nel programma deve essere prevista la successione dei lavori di demolizione.

L'Allegato XV al decreto non prevede, nel citato elenco, ove debba essere inserito questo programma obbligatorio. È però corretto ritenere che esso possa trovare collocazione:

- nelle misure integrative di cui alla lettera *g*);
- oppure, nelle procedure complementari o di dettaglio di cui alla lettera *h*); difatti se nel cantiere sono previste demolizioni, il coordinatore dovrebbe avere previsto in capo all'impresa l'obbligo di redigere il programma di cui all'articolo 151.

## 2.5

### **Il POS integrato è fondamentale ai fini della valutazione di idoneità**

Il nuovo Testo unico ha introdotto una serie di elementi minimi obbligatori che l'impresa deve produrre ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale.

Ricordiamo che il committente (anche per mezzo dei suoi delegati o agenti tecnici) deve obbligatoriamente valutare l'idoneità tecnico professionale delle imprese, pertanto le imprese stesse sono di fatto tenute obbligatoriamente a presentare la documentazione necessaria. Di ciò si è già accennato al punto 1.8.

L'elenco di questi documenti si trova nell'Allegato XVII (che può essere consultato in Rassegna normativa).

Affinché il POS serva anche per la valutazione di idoneità (prassi consigliabile) l'impresa lo integrerà con gli allegati necessari; si tratta dei seguenti:

- indicazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 (obbligatorio solo per l'impresa affidataria);
- certificato di iscrizione alla CCIAA;

- DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo (seguita da fotocopia di documento di identità del datore di lavoro, in corso di validità).

Tra i documenti che si richiede di allegare vi è il DVR (documento di valutazione dei rischi). Va peraltro detto che a tale richiesta l'impresa può adempiere con la presentazione del POS completo e correttamente compilato, in quanto come noto il piano operativo altro non è che il DVR riferito allo specifico cantiere.

In relazione alla ITP, la valutazione che il committente deve fare è comunque una valutazione di merito, da cui risulti l'idoneità dell'impresa a fronte dei lavori affidati, in quanto dotata di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature (al riguardo vedi D.Lgs. n. 81/2008, articolo 89, comma 1, lettera l)).

Di conseguenza, è quanto mai opportuno (e il committente può richiederlo) allegare quantomeno anche la seguente documentazione:

- fotocopia delle dichiarazioni di conformità CE delle macchine e attrezzature; fotocopia delle autorizzazioni ministeriali dei ponteggi;
- fotocopia dei certificati di idoneità medico-sanitaria in riferimento alla mansione.

In passato, ai fini della valutazione di ITP era anche necessario presentare i seguenti documenti:

- fotocopia degli atti di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente;
- fotocopia del libro matricola.

Peraltro questi ultimi non consentivano valutazioni di merito sull'idoneità, ma erano solo elementi di riscontro dell'adempimento di obblighi di legge, dai quali l'impresa non può esimersi.

Il D.Lgs. n. 81/2008 s.m ha previsto, solo per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la possibilità di dimostrare l'idoneità professionale presentando il certificato di iscrizione alla CCIAA e autocertificando il possesso degli altri requisiti.

Lo schema di POS che si sviluppa con il software “**Il Nuovo POS**” (allegato a questo libro) è già predisposto per riportare tutte le informazioni e allegati necessari per la valutazione di idoneità tecnico professionale (vedi al riguardo le Sezioni 1 e 13 del modello di piano).

Segnaliamo che tra le utilità è presente il modello per autocertificare, nei casi previsti.

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha tuttavia previsto una procedura semplificata per i cantieri non soggetti a permesso di costruire, e cioè per i cantieri nei quali si realizzano le opere a seguito di d.i.a. (denuncia inizio attività) o in regime di edilizia libera.

Per questi cantieri, difatti, il decreto prevede che il requisito di idoneità sia soddisfatto “mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII” (vedi articolo 90, comma 9, lettera a)).

## 2.6

### **Valutazione di idoneità dell'affidatario e del subappaltatore – congruità dei POS**

L'iter relativo alla valutazione di un'impresa che deve entrare in cantiere a seguito di subappalto è relativamente semplice. L'affidatario individua il subappaltatore, e chiede al committente di autorizzare il subappalto e l'accesso al cantiere; sempre l'affidatario richiede e riceve dal subappaltatore



il POS integrato ai fini della valutazione, e lo trasmette alla committente ed al coordinatore ai fini delle valutazioni necessarie per autorizzare il subappalto e l'accesso al cantiere.

Questa procedura nelle sue linee generali viene ad essere uguale ed obbligatoria tanto nei lavori privati che nei lavori pubblici.

Potrebbe essere diversa la valutazione dell'idoneità dell'affidatario (l'appaltatore principale, come definito all'articolo 89, comma 1, lettera *i*) del T.U.S.L. Difatti – giustamente – il committente o responsabile dei lavori potrebbe volere valutare l'idoneità tecnica di un'impresa prima di affidare i lavori: di conseguenza essendo già disponibile il PSC verrà richiesto di presentare il POS integrato ad ogni impresa invitata a presentare offerta.

Nell'ipotesi qui delineata, il POS integrato diviene quindi un elemento imprescindibile di valutazione delle imprese nella fase di selezione delle offerte.

Evidenziamo che se al coordinatore spetta valutare la congruità dei POS in relazione al piano-quadro per la sicurezza, cioè al PSC, altre valutazioni sono poste in capo all'impresa affidataria dei lavori.

È questa difatti che nel ricevere i piani operativi dei propri subappaltatori deve valutarne la congruità con il proprio POS prima di trasmetterlo alla stazione appaltante (T.U.S.L. articolo 101). Al di là dell'obbligo di valutazione e trasmissione, l'appaltatore si fa – in buona parte – garante dei requisiti dei suoi subappaltatori e del loro comportamento in cantiere, assumendo così un ruolo ed una responsabilità assai importante.

## **2.7**

### **ITP anche per i lavoratori autonomi**

A margine delle osservazioni fatte sull'idoneità delle imprese e sulla conseguente necessità di adeguare i POS con le integrazioni indicate, facciamo presente che anche i lavoratori autonomi devono dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale.

È importante che le imprese e gli affidatari che si servono di lavoratori autonomi lo sappiano e predispongano idonea raccolta della documentazione, da trasmettere alla committente e/o al coordinatore.

I documenti minimi che devono essere trasmessi dal lavoratore autonomo sono ben più ridotti rispetto a quelli richiesti all'impresa e – ai sensi dell'Allegato XVII, punto 2. – sono:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva.

Merita osservare che l'autonomo è riconosciuto come un lavoratore a tutti gli effetti e che – di conseguenza – anche a lui è richiesto di dimostrare l'idoneità medica alla mansione.

Come per le imprese (2.5) anche per i lavoratori autonomi è prevista la possibilità di autocertificazione.

## **2.8**

### **Cenni alle “Linee guida 2006”**

Il 1° marzo 2006 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “Linee guida per l'applicazione del D.P.R. n. 222/2003”.

Le Linee guida sono state elaborate da organi di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome; il documento non ha quindi valore di legge, ma si propone di orientare prima di tutto i committenti ed i coordinatori ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, naturalmente col fine ultimo di una maggiore utilità per la salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nel settore delle costruzioni.

Il D.P.R. n. 222/2003 già noto come “Regolamento piani di sicurezza nei cantieri” (e che peraltro in relazione al POS si applicava solo al settore pubblico!) è di fatto superato; la medesima materia è difatti disciplinata con l’Allegato XV del T.U.S.L. Peraltro i contenuti minimi del piano operativo nel decreto “81” oggi in vigore sono rimasti gli stessi già elencati nel precedente “222”. Non è quindi sbagliato richiamare le indicazioni delle Linee guida<sup>2</sup>.

In relazione all’elenco dei contenuti, di cui al capitolletto 3.2.1. merita soffermarsi brevemente sulle note alle lettere *i*) ed *h*).

Alla lettera *i*) è richiesto l’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione. Le Linee guida suggeriscono che l’elenco dei dpi indichi:

- quali dpi sono stati forniti ai lavoratori del cantiere;
- quale protezione offrono;
- quando si usano;
- chi li fornisce;
- quando li fornisce.

Alla lettera *l*) è richiesta la documentazione in merito all’informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere. Questa sezione riveste particolare importanza; come già accennato la formazione ed informazione dei lavoratori è obbligatoria, e ricade in capo al datore di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il datore di lavoro deve assolutamente astenersi dall’impiegare in cantiere lavoratori non adeguatamente formati ed informati; l’avvenuto adempimento dell’obbligo deve ora essere specificato e documentato.

Le linee suggeriscono che la documentazione contenga le seguenti informazioni in relazione alla mansione:

- tipo di iniziativa formativa o informativa svolta;
- contenuti e durata dei corsi;
- nominativi dei lavoratori che vi hanno partecipato;
- eventuali abilitazioni (idoneità conseguite per specifiche mansioni).

È consigliabile che le imprese, nella stesura dei POS, si attengano anche alle indicazioni contenute nelle linee.

## 2.9

### **Il PiMUS ovvero il piano del ponteggio**

Il Testo unico per la sicurezza (articolo 136) impone nei cantieri ove si prevede l’uso di ponteggi la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio; questo piano è noto tra gli addetti ai lavori con l’acronimo “PIMUS” (o “Pi.M.U.S.”) ed a tutti gli effetti è il piano di sicurezza del ponteggio.

I contenuti del piano del ponteggio sono riportati nell’Allegato XXII.

Il PIMUS è obbligatorio dal 2005, in applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 ora abrogato, e proprio in occasione del dibattito e dell’attività divulgativa relativa ai contenuti del piano, diversi soggetti osservarono che nel settore dei cantieri temporanei o mobili il PIMUS deve ritenersi parte integrante del piano operativo di sicurezza.

<sup>2</sup> Espresse a suo tempo in relazione all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 222/2003, ed ora applicabili al capitolletto 3.2.1. dell’Allegato XV.

Non vi è ad oggi un obbligo di legge in questo senso, tuttavia riteniamo utile suggerire che – laddove l'impresa preveda tra le proprie attività l'installazione del ponteggio – il PIMUS (che in ogni modo deve essere prodotto) se già disponibile sia allegato al POS o trasmesso insieme allo stesso.

## 2.10

### Il POS dell'impresa affidataria: ulteriori contenuti integrativi

Riepiloghiamo alcuni aspetti noti presenti nel Testo unico, che abbiamo già evidenziato (1.9) e che gravano sull'impresa affidataria:

- Individuare la figura (o le figure) incaricata/e dell'attuazione degli obblighi dell'affidataria descritti all'articolo 97 (vedi Allegato XVII, punto 01.);
- datore di lavoro, dirigenti e preposti, e comunque tra questi senz'altro i soggetti che, per conto dell'affidatario, sono incaricati degli adempimenti di cui al citato articolo 97, devono essere provvisti di adeguata formazione e informazione;
- i costi della sicurezza (ove i relativi apprestamenti e misure siano subaffidati alle imprese esecutrici) devono essere corrisposti alle predette imprese esecutrici operanti in subappalto, ovviamente senza applicazione di ribassi di sorta (obbligo generale derivante dall'articolo 26).

Riguardo a questi adempimenti, il committente ha il dovere di assicurarne l'attuazione e pertanto chiederà adeguata documentazione all'impresa affidataria, oltre a prevedere adeguati impegni per gli adempimenti futuri.

È opportuno che la documentazione e la necessaria dichiarazione impegnativa siano anch'essi allegati al POS/ITP, con l'intenzione di produrre un unico fascicolo contenente tutta la documentazione tecnica dell'impresa (POS, ITP ed ogni altro allegato utile o obbligatorio).

Il software allegato è predisposto a tal fine, e ricordiamo che modelli di documenti utili possono essere scaricati dal menu "Utilità".

Da ultimo, alla luce di quanto detto, riteniamo consigliabile ad ogni impresa affidataria di svolgere uno specifico incontro di formazione/informazione riferito alla sicurezza del singolo lavoro per il quale si è assunto l'appalto e si predispone il POS.

## 2.11

### Il POS semplificato ai sensi del Testo Unico, e gli altri modelli di piano

Inserito nel Testo Unico dalla Legge n. 98/2013, il nuovo articolo 104-*bis* prevede l'individuazione di modelli semplificati per il PSC, il POS e da ultimo per il fascicolo dell'opera.

I lettori noteranno che l'art. 104-*bis* non menziona il piano sostitutivo, obbligatorio solo nel settore dei contratti pubblici, ed il cui modello semplificato era previsto nell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m. (*Codice dei contratti e degli appalti pubblici*).

Oggi tuttavia, con la promulgazione del nuovo Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016, essendo stati cancellati i contenuti di cui al succitato art. 131, in attesa di chiarimenti definitivi pare eliminato l'obbligo di redazione del PSS.

Tanto nel caso del PSC, del POS (ovvero del piano operativo trattato in questo manuale) e del F.O., che nel caso del PSS, i nuovi articoli e commi hanno delegato l'individuazione dei modelli semplificati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, con lo strumento del Decreto Interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Grazie al lavoro dei Ministeri competenti e delle Regioni, i modelli sono stati elaborati ed il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e ne è stata data comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* il 12 settembre 2014.

Nell'esaminare il nuovo decreto, la prima cosa che balza all'occhio è che i modelli suggeriti per tutti e quattro i facsimili proposti sono sviluppati per schede o tabelle che dir si voglia.

Possiamo comunque dire fin d'ora che, per quanto si tratti comunque di modelli che i professionisti e le imprese possono modificare nell'uso, la struttura a tabelle è per così dire molto rigorosa nell'incasellare le informazioni richieste. Tutto ciò senz'altro favorisce la consultazione ed in particolare l'individuazione delle singole informazioni da parte dei soggetti interessati.

L'altro aspetto rilevante è che le schede di cui si compongono i singoli documenti sono state predisposte per ricevere con precisione gli elementi che costituiscono i contenuti minimi obbligatori per legge.

Ogni elemento obbligatorio ha la sua collocazione nel modello semplificato; salvo rarissime e comunque poco rilevanti eccezioni, non vi sono spazi predisposti per inserire informazioni diverse da quelle obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Allegati XV e XVI).

È quindi evidente che l'emanazione dei modelli semplificati non è stata utilizzata, cosa che in effetti sarebbe stata impropria, per apportare modifiche ai contenuti obbligatori dei piani, che sono già fissati con chiarezza dagli allegati succitati.

La semplificazione apportata è quindi relativa alla struttura: nei piani che saranno compilati utilizzando questi modelli non deve esserci niente di più e niente di meno di quanto già stabilito: non è stato aggiunto nessun nuovo elemento, e così pure non è stato eliminato nessuno degli elementi già previsti.

A scanso di equivoci, è bene riaffermare e ribadire ancora che il modello semplificato non è uno schema di piano dai contenuti ridotti che il coordinatore può utilizzare nei cantieri più semplici.

I modelli semplificati sono stati emanati da circa due anni ed è presto per capire se ne viene fatto un forte utilizzo o meno, non essendo ancora stato compiuto il monitoraggio sull'applicazione previsto dall'art. 5 del decreto. Pare però che moltissimi tecnici continuino a compilare i piani secondo le prassi consolidate, utilizzando i modelli tradizionali.

L'uso dei modelli tradizionali è pienamente legittimo, ed anche il modello di piano contenuto nel software "**Il Nuovo POS**", allegato a questo volume, è sviluppato secondo il modello tradizionale, utilizzando l'affermato "metodo per sezioni".

## **2.12** **Caratteristiche del modello semplificato di POS**

Il modello di cui all'Allegato I al D.I. 9 settembre 2014 (di cui il file in bianco è disponibile nel software, partendo dalla schermata *Starter*), predisposto per la redazione del POS, che ricordiamo qui essere l'acronimo di "piano operativo di sicurezza", è sviluppato in 15 schede-tipo in cui l'impresa deve riportare i contenuti elencati di seguito:

1. Copertina e richiamo normativo.
2. Identificazione e descrizione dell'opera.
3. Dati identificativi dell'impresa.
4. Organizzazione del servizio di pronto soccorso.
5. Numero e qualifica dei lavoratori.
6. Informazione e formazione.
7. Valutazione del rumore.
8. Lavorazioni svolte in cantiere.
9. Procedure complementari o di dettaglio richieste dal PSC.
10. Elenco degli allegati obbligatori.
- 10-*bis* Gli allegati indispensabili per la valutazione di ITP.
11. Firme.

Esaminando il modello, il tecnico dell'impresa riconoscerà immediatamente gli elementi che compongono il Capitolo (o punto) 3.2. dell'Allegato XV, intitolato "Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza". I titoli delle schede predisposte corrispondono infatti agli elementi richiesti nell'Allegato.

Nella tabella 3 che segue è possibile riscontrare la corrispondenza delle schede del modello semplificato con i punti dell'Allegato.

**TABELLA 3**  
**Schede tipo presenti nel modello semplificato di POS**

*Rif.: D.l. 9 settembre 2014, Allegato I (Piano Operativo di Sicurezza)*

Rif.	Scheda tipo	Riferimento normativo nel D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV	Note
1	Copertina e richiamo normativo	-	
2	Identificazione e descrizione dell'opera	Punto 3.2.1	Predisposta per queste informazioni: - committente; - responsabile dei lavori, se nominato; - cantiere (indirizzo); - descrizione sintetica delle attività.
3	Dati identificativi dell'impresa	Punto 3.2.1. lettera a)	Va indicato se l'impresa è affidataria o esecutrice
4	Organizzazione del servizio di pronto soccorso	Punto 3.2.1. lettera a) punto 3	
5	Numero e qualifica dei lavoratori	Punto 3.2.1. lettera a) punto 7	
6	Informazione e formazione	Punto 3.2.1. lettera l)	
7	Valutazione del rumore	Punto 3.2.1. lettera f)	Ricordiamo che è da riportare il solo esito della valutazione
8	Lavorazioni svolte in cantiere	Punto 3.2.1. lettera a) punto 2; lettera c), d), e), g), i), h)	Una riga per ogni lavorazione analizzata
9	Procedure complementari o di dettaglio richieste dal PSC	Punto 3.2.1. lettera h)	Vedere il PSC (nella maggior parte dei casi non sono richieste queste procedure)
10	Elenco degli allegati obbligatori	-	Consigliamo di inserire anche gli allegati necessari alla valutazione di ITP
11	Firme	-	

## **Esempio di un POS completamente sviluppato**

### **7.1**

#### **Un POS per un intervento di manutenzione straordinaria**

È esposto di seguito un esempio di POS completo, conforme all'Allegato XV al nuovo T.U.S.L., redatto utilizzando il software "**Il Nuovo POS**" di Grafill Editoria tecnica.

Il POS è relativo ad un intervento di manutenzione straordinaria. Il piano riportato è quello presentato da un'impresa edile (impresa esecutrice operante in subappalto), che realizzerà solamente le opere di stretta competenza; gli impianti e le finiture saranno eseguite da altre ditte.

Dall'impresa esecutrice, il POS sarà quindi trasmesso all'impresa affidataria che dopo i controlli di rito lo inoltrerà al committente e al coordinatore, ai fini della valutazione di idoneità e dell'accettazione.

Impresa  
**Edil Costruzioni**  
s.r.l.

**impresa esecutrice, subappaltatrice autorizzata per l'esecuzione di opere edili**

# **POS**

## **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. (T.U.S.L.)  
articolo 89 e Allegato XV, 3.2.1.; articolo 90 e Allegato XVII

**CANTIERE:**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CASA DI RIPOSO**  
**BIANCHI IN CASALE (RM)**

Data: 20 giugno 2012

il datore di lavoro

.....

il direttore tecnico

.....

per presa visione:  
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....

per ricevuta e verifica di congruità:  
l'impresa affidataria

.....

per ricevuta e verifica di idoneità:  
il coordinatore per l'esecuzione

.....

---

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL POS E DEGLI ALLEGATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ

Con la sottoscrizione del presente POS apposta sul frontespizio, il datore di lavoro dichiara che il piano operativo stesso, completo degli allegati indicati in Sezione 13, è conforme ai requisiti di cui all'Allegato XV del T.U.S.L. D.Lgs. n. 81/2008 (in relazione ai contenuti dei piani di sicurezza) e di cui all'Allegato XVII (in relazione alla dimostrazione di idoneità tecnico professionale).

---

*Indicazione degli elementi della ITP di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. contenuti o allegati nel presente POS*

- indicazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97  
→ vedi il presente POS alla Sezione 3 (N.B.: il soggetto deve essere indicato solo dall'impresa affidataria, essendo unico per tutto il cantiere)
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto  
→ vedi allegato al POS di cui alla Sezione 13, lettera c)
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo  
→ vedi il presente piano operativo di sicurezza, che ai sensi dell'articolo 89 è il DVR riferito al singolo cantiere interessato
- c) documento unico di regolarità contributiva  
→ vedi allegati al POS di cui alla Sezione 13, lettera d)
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo  
→ vedi allegati al POS di cui alla Sezione 13, lettera e)

L'impresa inoltre presenta ulteriore documentazione ai fini della piena valutazione di ITP.  
→ vedi ulteriori allegati al POS, Sezione 13

---



## PREMESSA

### RICHIAMO NORMATIVO

La norma fondamentale di riferimento è il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (brevemente T.U.S.L. anche nelle schede che seguono in questo documento) recato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente documento è il piano operativo di sicurezza (noto anche come “pos”) di cui al T.U.S.L., articolo 89, comma 1, lettera h, ovvero è “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.

Il T.U.S.L. prevede la redazione del POS come obbligo di tutte le imprese / datori di lavoro (articolo 96, c. 1, lettera g); al coordinatore per l’esecuzione spetta verificarne l’idoneità (articolo 92, c. 1, lettera b).

I contenuti obbligatori del POS sono definiti dall’Allegato XV al T.U.S.L., capitoletto 3.2.1. Il presente documento elenca nelle Sezioni da 3 a 12 (vedi il sommario che segue) i dati elencati al capitoletto 3.2.1., dalla lettera a) alla lettera i). La Sezione 13 riporta in copia gli allegati obbligatori di cui alla lettera l).

---

## SOMMARIO

SEZIONE 1	<i>Copertina ed intestazione del piano operativo, dichiarazione di conformità</i>
SEZIONE 2	<i>Premessa e sommario</i>
SEZIONE 3	<i>Dati identificativi dell’impresa esecutrice</i>
SEZIONE 4	<i>Mansioni svolte in cantiere</i>
SEZIONE 5	<i>Attività di cantiere</i>
SEZIONE 6	<i>Opere provvisoriale e macchine</i>
SEZIONE 7	<i>Sostanze e preparati pericolosi</i>
SEZIONE 8	<i>Rumore</i>
SEZIONE 9	<i>Misure preventive e protettive integrative</i> <i>b) Misure preventive e protettive integrative, per tipologie di cantiere</i>
SEZIONE 10	<i>Procedure complementari o di dettaglio</i>
SEZIONE 11	<i>Dpi in dotazione</i>
SEZIONE 12	<i>Informazione e formazione dei lavoratori</i>
SEZIONE 13	<i>Allegati</i>

---

### DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

---

Nominativo del datore di lavoro: ROBERTO PERVINCA

Indirizzo della sede legale: Via Cadmio 12, 34567 Ocragialla (RM)

Riferimenti telefonici della sede legale: Tel. 0123-456789; Fax. 0123-456780

---

**Specifica attività svolta in cantiere dall'impresa esecutrice:**

L'impresa è subappaltatrice per le opere edili; non saranno eseguite da questa ditta gli impianti e le opere di finitura.

All'impresa è altresì richiesto contrattualmente l'allestimento del cantiere, con la realizzazione della recinzione, la posa in opera della baracca, etc.

Sono previsti: realizzazione di opere murarie; murature di tamponamento in blocchi ed in laterizio; pareti divisorie; massetti e sottofondi; assistenza muraria; intonaci; opere affini e accessorie.

---

Addetto/i al pronto soccorso: Giuseppe Bianchi

Addetto/i all'antincendio: Giuseppe Bianchi

Addetto/i all'evacuazione dei lavoratori: Giuseppe Bianchi

Addetto/i alla gestione delle emergenze in cantiere: Giuseppe Bianchi

R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Mario Rossi

---

Medico competente: GABRIELE TERRADISIENA

---

R.S.P.P.R. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: ROBERTO PERVINCA

---

Direttore tecnico di cantiere: Ing. Elio Magenta

Capocantiere: Giuseppe Bianchi

---

Lavoratori dipendenti operanti in cantiere per conto dell'impresa:

n. 1 MARIO ROSSI

qualifica: *operaio specializzato*

n. 2 GIUSEPPE BIANCHI

qualifica: *operaio specializzato*

n. 3 STEFANO VERDI

qualifica: *operaio specializzato*

n. 4 ALDO SEPPIA

qualifica: *operaio comune*

n. 5 ENZO SMERALDO

qualifica: *operaio comune*

n. 6 FRANCESCO CHIARI

qualifica: *operaio comune*

Eventuali lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dell'impresa:

n. 1 ALDO GIALLI, Via Ultramarino 3, Zinco (BG)

qualifica: *muratore carpentiere*

partita IVA: 0123456789

con separata lettera di trasmissione si inoltrano i documenti atti a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo

---

## MANSIONI SVOLTE IN CANTIERE

Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice.

---

### **Direttore di cantiere**

le mansioni del Direttore di Cantiere sono principalmente le seguenti, oltre a quanto altrove specificato.

- Nominare i lavoratori preposti informando o facendo sì che siano informati del loro ruolo tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le informazioni, misure e disposizioni contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro competenza.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro competenza, eventualmente trasmesse dal Committente o dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori se nominato.
- Provvedere o suggerire l'adeguamento delle misure e disposizioni descritte nel presente documento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, ovvero qualora le predette risultino insufficienti.
- Pianificare per quanto di competenza dell'impresa la eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, o lavoratori autonomi, all'interno del cantiere, e disporre (sempre per quanto di competenza dell'impresa) l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
- Fare sì che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi nel cantiere e ai fini dell'evacuazione dei lavoratori (sempre per quanto di competenza dell'impresa).
- Designare preventivamente, tra i lavoratori delle diverse imprese, con la collaborazione dei datori di lavoro, gli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza (ivi compreso l'eventuale rischio idraulico).
- Assicurarci dell'avenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle operazioni che dagli stessi saranno effettuate.
- Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
- Prescrivere, quando ciò sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto il proprio diretto controllo o sotto il controllo di un preposto.
- Prescrivere, quando necessario, controlli a macchine, attrezzature, opere provvisori.
- Sovrintendere alla corretta realizzazione, modifica e manutenzione delle opere provvisori.
- Comunicare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per conoscenza al Committente ogni atto significativo ai fini della sicurezza.
- Assumere ed esercitare il ruolo di gestore dell'impianto elettrico di cantiere.
- Provvedere all'aggiornamento del POS.

### **Capisquadra**

Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione personale del Direttore di Cantiere o di lavoratori preposti, formalmente individuati dal Direttore di Cantiere, del cui ruolo saranno a conoscenza tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei preposti sono principalmente le seguenti.

- Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in base alle istruzioni del Direttore di Cantiere.
- Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da parte dei lavoratori.

- Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la cadenza che sarà ritenuta opportuna dal Direttore di Cantiere, il corretto stato di conservazione e funzionalità dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.
- Controllare l'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.
- Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni, e darne tempestiva comunicazione al Direttore di Cantiere.

### **Lavoratori**

Pur non essendo oggetto di specifica nomina, l'impresa comunica gli obblighi generali attribuiti ai propri lavoratori in merito alla sicurezza.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono principalmente ed oltre a quanto altrove prescritto quelle descritte all'articolo 20 (T.U.S.L.) – Obblighi dei lavoratori.

Si riporta il principio fondamentale – responsabilizzante direttamente il lavoratore ai fini della sicurezza – enunciato al c. 1 del predetto articolo.

“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Si riporta altresì quanto al c. 2, lettera a).

(I lavoratori devono) “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;”.

---

## ATTIVITÀ DI CANTIERE

Descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro

---

L'organizzazione dell'attività in cantiere sarà determinata dal direttore di cantiere, individuato alla Sezione 3, che opererà nel rispetto dei compiti assunti come specificati alla precedente Sezione 4.

Il Direttore di cantiere determinerà (per quanto di competenza di questa impresa) le opere provvisorie, macchine ed attrezzature da utilizzarsi, il posizionamento e le relative modalità d'uso.

Fornirà adeguate istruzioni direttamente ai lavoratori, od ai caposquadra che sovrintenderanno all'operato delle squadre di lavoro.

Anche preposti e caposquadra opereranno, per quanto attiene la sicurezza, nel rispetto del mansionario di cui alla Sezione 4, ove sono stati specificati anche i doveri dei singoli lavoratori con riferimento al T.U.S.L.

Tutte le attività di cantiere saranno svolte – anche con riferimento a possibili interferenze – nel rispetto del PSC redatto dal Coordinatore Arch. Anna Porpora e delle istruzioni formalmente impartite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Il cantiere è assoggettato al T.U.S.L. Titolo IV in materia di sicurezza del cantiere.

Verranno adottate le precauzioni necessarie onde impedire l'esposizione al rischio tanto dei lavoratori quanto di terzi eventualmente interessati.

I lavoratori impiegati opereranno secondo gli ordini della direzione di cantiere, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. Essi utilizzeranno macchine ed attrezzature conformemente alle istruzioni, ed utilizzeranno i DPI necessari, in particolare: protezione del capo (elmetto), protezione del piede (scarpa di sicurezza), protezione della mano (guanti, da utilizzarsi quando necessario secondo le indicazioni del preposto), cintura di sicurezza (da utilizzarsi quando necessario secondo le indicazioni del preposto).

L'impresa ha dotato i lavoratori dei DPI indicati.

Verranno rispettati gli obblighi imposti (con particolare riferimento alla esposizione al rumore, di cui al T.U.S.L. Titolo VIII).

Le operazioni di lavoro previste, l'utilizzo di macchine ed attrezzature, si svolgeranno come più dettagliatamente indicato nelle schede che seguono. Le macchine, tutte corredate di dichiarazione di conformità CE, saranno utilizzate nel rispetto delle allegate istruzioni (le stesse pertanto non sono richiamate nelle singole schede).

In merito all'allestimento del cantiere con riferimento a servizi igienici e spogliatoio, eventuale camera di medicazione, magazzino, si precisa che salvo diversa disposizione è previsto l'utilizzo di locali presenti all'interno dell'immobile, attrezzati come spogliatoio e dotati di adiacenti servizi igienici. I locali, posti a disposizione come da contratto con l'ente committente, risponderanno ai requisiti di cui al T.U.S.L., Allegato XIII.

Essendo stati nominati il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione, ed essendo presente il "piano di sicurezza e di coordinamento", il presente POS si configura come piano complementare del "piano di sicurezza e di coordinamento" redatto dal predetto coordinatore per la progettazione.

L'orario di lavoro e le eventuali turnazioni previste avverranno comunque avendo come riferimento i contratti nazionali di categoria.

---

### **OPERE PROVVISORIALI E MACCHINE**

Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere.

---

#### **Elenco delle macchine e attrezzature utilizzate in cantiere**

L'impresa potrà utilizzare le seguenti macchine e attrezzature, in dotazione all'azienda.

##### **Ponteggio a telai**

Ponteggio a telai prefabbricati tipo: Portale 105 con perni PS 105

Ditta: Metalmeccanica Bullone spa (Rosso d'Ambra – VE)

Ponteggio mobile (trabattello)

Ponteggio mobile tipo Super – Ditta Dado (Giallino – Bg)

Ponteggio mobile (trabattello)

Ponteggio mobile tipo Medio – Ditta Dado (Giallino – Bg)

##### **Betoniera**

Betoniera a bicchiere Mod. 330 – Officine Vitesenzafine srl (Verdano Veneto – VI)

##### **Elevatore**

Elevatore elettrico tipo DM 200/Velox tiro a terra – Officine Trefolo (Moranea – PR)

##### **Scala**

Scala a filo in vetroresina – Ditta Tondino (Pietrarolo – MN)

matr. 1006 MN 95324 – 1003 MN 123456

##### **Scala**

Scala doppia in vetroresina – Ditta Tondino (Pietrarolo – MN)

matr. 1040 MN 973525

---

#### **Attrezzature di uso comune**

Se previsto, i lavoratori dell'impresa potranno utilizzare macchine ed attrezzature, opere provvisorie di uso comune, disposte direttamente dall'Appaltante o per mezzo di altra impresa, anche nel rispetto di quanto stabilito dal PSC.

---

## SCHEDA 02.03

### IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

---

#### **Operazione.**

- Realizzazione di impianto elettrico con predisposizione delle linee di alimentazione e dell'impianto di terra; non si prevede realizzazione dell'impianto a quote tali da generare rischio di caduta o altri rischi conseguenti (nel caso dovranno essere osservate le misure per il rischio di caduta).

#### **Possibili rischi.**

- Elettrocuzione (\*\*).

#### **DPI.**

- Guanti e calzature isolanti, cintura (se necessaria).

#### **Note e disposizioni particolari.**

- Il cantiere è sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado di protezione minimo IP55 fatta salva l'esigenza di protezioni superiori per casi specifici.  
Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 46/1990. È responsabilità del direttore di cantiere:
  - verificare preventivamente i requisiti necessari per le operazioni di cui sopra;
  - richiedere la dichiarazione di conformità prima che l'impianto sia utilizzato;
  - attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).

#### **Note e disposizioni particolari.**

- Si richiama la Norma CEI di riferimento: Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 704. Cantieri di costruzione e di demolizione.

*N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare richiama la Sezione 706 (che comporta prescrizioni più severe) per i luoghi conduttori ristretti.*

---

## SCHEDA 02.04

### PONTI SU RUOTE A TORRE O TRABATELLI

---

#### **Operazione.**

- Installazione ed uso di ponti su ruote a torre o trabattelli.

#### **Attrezzature di lavoro.**

-

#### **Possibili rischi.**

- Caduta di persone (\*\*); danni da caduta di utensili e materiali (\*\*).
- Tagli, abrasioni, contusioni alle mani durante le operazioni di montaggio e di smontaggio (\*).

#### **Misure.**

- Si richiamano esplicitamente tutti gli obblighi di cui al T.U.S.L., articolo 140 (Ponti su ruote a torre).
- Per la salita e discesa all'interno del trabattello, si raccomanda l'uso di scale che siano opportunamente protette contro la caduta (gabbia o aperture che non consentano l'attraversamento della persona) (T.U.S.L., Allegato IV, 1.7. segg. - scale).

#### **DPI.**

- Dispositivo anticaduta se il trabattello non è provvisto di scala interna.

#### **Note e disposizioni particolari.**

- Evitare assolutamente soluzioni improvvisate non compatibili con i disposti di legge, le norme e le autorizzazioni. Si richiama che i trabattelli in commercio devono essere realizzati su progetto.
  - Nel rispetto di quanto sopra non montare pulegge per il sollevamento di materiali; non porre sovrastrutture per raggiungere quote più elevate.
  - Durante lo spostamento accertarsi che non vi siano persone o carichi, che il terreno sia stabile e livellato, che non vi sia interferenza con altre strutture.
  - Le ruote del ponte devono essere saldamente bloccate; il ponte sarà ancorato alla costruzione.
-



**UTILIZZO DI SCALE A MANO**

---

**Operazione.**

- Utilizzo di scale a mano, scale a pioli per esecuzione di lavori in altezza

**Attrezzature di lavoro.**

- Scale portatili a mano dei diversi tipi, semplici, di legno con pioli, ad elementi innestati, doppie, etc.

**Possibili rischi.**

- Caduta (\*\*).
- Danni per caduta di attrezzi o simili dall'alto (\*\*).

**Misure.**

- Si richiamano le norme vigenti e nello specifico l'articolo 113 del T.U.S.L. nella loro interezza, dei quali si riportano alcune prescrizioni (nota bene: *per stralci - consultare sempre il testo integrale*).

1.

"Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso".

"devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta od appoggi alle estremità superiori".

5.

"Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona".

8. (Scale ad elementi innestati)

"b) le scale in opera lunghe più di otto metri devono essere munite di rompitratta per rompere la freccia di inflessione"; "d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala".

9. (Scale doppie)

"Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Per quanto attiene il rischio di caduta di cose si richiama anche l'osservanza del T.U.S.L. Allegato VI, 1.7. (Rischio di caduta di oggetti). Osservare precauzioni analoghe sia per gli utensili che per i materiali. Quando ciò sia impossibile evitare o ridurre la presenza di esposti al rischio di caduta. Osservare in generale tutte le disposizioni e norme vigenti per lavoro in altezza.

- Si richiama la massima attenzione alle disposizioni di legge seguenti.

T.U.S.L. Titolo IV, Capo II, (prevenzione infortuni lavori in quota).

Si intendono qui richiamate e facenti parte del presente POS le "Linee Guida Scale portatili" pubblicate dall'ISPESL.

**DPI.**

- Cintura di sicurezza, occhiali da sole (rischio di abbagliamento, in particolare in esterni).

**Note e disposizioni particolari.**

- Essendo la scala un'attrezzatura di uso comune, anche in ambito domestico o comunque al di fuori del cantiere, è diffusa la presunzione che chiunque sia "in grado" di farne uso corretto. Tale presunzione è falsa, e può essere causa di rischio grave per l'operaio e per terzi.

Per questo l'impresa prescrive l'obbligo (che ha anche riscontro in obblighi generali di procedura in cantiere) che le scale portatili possano essere utilizzate solo da proprio personale specificamente formato ed informato, fisicamente e psicologicamente idoneo al lavoro in altezza.

Responsabile del controllo: il preposto.

---

## SCHEDA 02.06

### ANDATOIE E PASSERELLE

---

#### **Operazione.**

- Realizzazione ed uso di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai ed il trasporto del materiale.

#### **Attrezzature di lavoro.**

- Attrezzi di uso comune, puleggia o altro apparecchio di sollevamento dei materiali.

#### **Possibili rischi.**

- Caduta di persone (\*\*); danni da caduta di utensili e materiali (\*\*).
- Tagli, abrasioni, contusioni conseguenti all'uso degli utensili (\*).

#### **Misure.**

- Si richiamano esplicitamente tutti gli obblighi di cui al T.U.S.L, articolo 130 "Andatoie e passerelle").
- Le passerelle sotto i ponteggi o sotto il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei materiali devono essere protette da robusti impalcati contro la caduta di materiale dall'alto.
- Le passerelle devono essere sempre provviste di parapetti regolamentari verso il vuoto indipendentemente dalla loro altezza dal suolo.

#### **DPI.**

-

#### **Note e disposizioni particolari.**

-

---

## SCHEDA 02.07

### PONTEGGIO METALLICO

#### Operazione.

- Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, con funzione sia di servizio per operazioni tecniche, che con funzioni di protezione dalle cadute per i lavoratori all'opera su solai o coperture in quota (la realizzazione del ponteggio può essere sostituita da altre opere provvisoriale o attrezzature di eguale o maggiore efficacia).

#### Rischi.

- Caduta degli elementi del ponteggio (\*\*); caduta dall'alto (\*\*); caduta di cose o utensili (\*\*).
- Nell'uso del ponteggio caduta dall'alto (\*\*); caduta di cose o utensili (\*).

#### Misure.

- Segregare l'area interessata durante le operazioni di montaggio e smontaggio.
- Nell'uso non sporgersi né assumere posizioni pericolose per sé e per gli altri; evitare di posizionare cose di qualsivoglia natura in posizione ove possano facilmente cadere; usare il ponteggio in conformità alle leggi e normative vigenti, ed in conformità alle disposizioni del libretto. Si sottolinea, in quanto scarsamente rispettato, l'obbligo della messa in opera di uno o più parasassi, di cui al punto 6.3.1. dell'autorizzazione ministeriale.
- Si richiama la massima attenzione alle disposizioni di legge seguenti.  
T.U.S.L. Titolo IV Sezione V (Ponteggi fissi), articoli 131-138, ed in particolare l'articolo 136 (Montaggio e smontaggio).  
Si intendono qui richiamate e facenti parte del presente POS le "Linee Guida Ponteggi" pubblicate dall'ISPESL.

#### DPI.

- Durante il montaggio e smontaggio cintura di sicurezza con bretelle e cosciali, e fune di trattenuta scorrevole su guida rigida o fune applicata ai montanti interni, guanti.
- Nell'uso dispositivi di trattenuta per operazioni in cui le protezioni contro il rischio di caduta siano insufficienti.

#### Note e disposizioni particolari.

- L'impresa si impegna a produrre il PIMUS ed a rispettare le procedure, modalità e misure di sicurezza descritte.
  - Le operazioni di montaggio e smontaggio devono avvenire alla presenza ininterrotta di un preposto esperto; qualora lo stesso debba assentarsi dovrà essere sostituito, diversamente andranno sospese le lavorazioni.
  - Si rammenta all'appaltatore l'obbligo del progetto a firma di architetto o ingegnere abilitato anche per qualsiasi allestimento o uso in difformità agli schemi previsti nel libretto con la relativa autorizzazione ministeriale. Responsabile del controllo è l'appaltatore, anche per mezzo del direttore di cantiere.
  - Nell'uso del ponteggio è responsabilità del preposto evitare sempre che un lavoratore sia al lavoro su un ponte mentre altri lavoratori o terze persone si trovano sotto lo stesso esposti al rischio di caduta di cose dall'alto.
  - Il ponteggio in allestimento non può essere utilizzato per l'esecuzione di opere o lavori.
  - Ogni giorno, prima dell'inizio delle operazioni di lavoro, il preposto percorre tutto il ponteggio e controlla che non sia stata rimossa alcuna tavola, sia dal tavolato di calpestio che dai fermapiè o dai parapetti; in caso di mancanza di tavole le operazioni di lavoro sono rinviate.
  - Il mancato rispetto delle indicazioni del piano riguardo al ponteggio, configurandosi un pericolo grave, comporta sospensione delle lavorazioni.
-

## SCHEDA 03.01

### ELEVATORI A CAVALLETTO E ELEVATORI A BANDIERA

---

#### **Operazione.**

- Installazione ed utilizzo di elevatori per il sollevamento dei materiali.

#### **Possibili rischi.**

- Elettrocuzione (\*\*); caduta dell'operatore (\*\*); caduta di materiali (\*\*).

#### **Misure.**

- Oltre alla osservanza delle numerose disposizioni di legge si raccomanda, onde evitare il ribaltamento del cavalletto, di ancorarlo saldamente ad elementi strutturali fissi o provvisori, di provvedere al rinforzo delle strutture se necessario, di provvedere all'installazione di contrappesi se necessario.

#### **DPI.**

-

#### **Note e disposizioni particolari.**

- È responsabilità del direttore di cantiere accertarsi relativamente a:
    - a) avvenuta denuncia all'ISPESL;
    - b) verifica periodica, se apparecchio di portata superiore a 200 kg;
    - c) verifica di funi e catene.
-

## SCHEDA 03.02

### INSTALLAZIONE ED USO DELLA BETONIERA

---

#### **Operazione.**

- Installazione ed uso della betoniera per la preparazione di calcestruzzi o affini in cantiere.

#### **Possibili rischi.**

- Contatto con organi in movimento (\*\*).
- Caduta di materiali dall'alto (se posizionata in prossimità di ponteggi o impalcati) (\*\*).
- Elettrocuzione (\*\*).
- Investimento dal raggio raschiante (\*\*).
- Rumore (\*\*).
- Danni per azionamenti accidentali ed alla ripresa del lavoro (\*\*).
- Danni alla cute e all'apparato respiratorio per l'uso del cemento (\*).

#### **Misure.**

- Prima dell'uso. Verificare il dispositivo di arresto di emergenza; se realizzata, verificare l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte visibile; verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra.
- Durante l'uso. non manomettere le protezioni; non eseguire alcuna operazione di manutenzione sugli organi in movimento; non eseguire operazioni lavorative in vicinanza dei raggi raschianti.
- Dopo l'uso. Assicurarsi di avere tolto tensione.
- Si richiama la massima attenzione anche alla disposizione di legge seguente: T.U.S.L., articolo 114 (Protezione dei posti di lavoro).

#### **DPI.**

- Otoprotettori.

#### **Note e disposizioni particolari.**

- Non indossare indumenti eccessivamente larghi, non abbottonati o allacciati, o comunque con parti libere o svolazzanti.
  - Si raccomanda l'adempimento degli obblighi già richiamati, anche conseguenti al posizionamento della macchina, relativi alla chiusura e protezione dell'area di lavoro.
-

## SCHEDA 03.03

### INSTALLAZIONE ED USO DELLA SEGA CIRCOLARE

---

#### **Operazione.**

- Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname.

#### **Attrezzature di lavoro.**

- Sega circolare, spingitoi.

#### **Possibili rischi.**

- Tagli in particolare alle mani (\*\*).
- Elettrocuzione (\*\*).
- Proiezione di schegge (\*).
- Rumore (\*\*).

#### **Misure.**

- Prima dell'uso. Registrare la cuffia di protezione di modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non più di mm 3; assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro; attrezzarsi di spingitoi; se realizzata, verificare l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte visibile; verificare che il cavo di alimentazione non intralci la lavorazione; verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra.
- Durante l'uso. non manomettere le protezioni; non eseguire alcuna operazione di manutenzione sugli organi in movimento; usare gli spingitoi per pezzi piccoli.
- Dopo l'uso. Assicurarsi di avere tolto tensione.
- Si richiama la massima attenzione anche alla disposizione di legge seguente: T.U.S.L., articolo 114 (Protezione dei posti di lavoro).

#### **DPI.**

- Occhiali protettivi, otoprotettori.

#### **Note e disposizioni particolari.**

- Le sopraddette misure, in quanto prescrittive, devono sempre essere osservate dai lavoratori.
-

## SCHEDA 03.04

### USO DELL'AUTOCARRO

---

#### **Operazione.**

- Trasporto con autocarro all'interno del perimetro del cantiere.

#### **Attrezzature di lavoro.**

- Autocarro.

#### **Possibili rischi.**

- Investimento (\*\*).
- Caduta di materiale (\*\*).
- Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia l'autista che terzi (\*\*)).

#### **Misure.**

- Prima dell'uso verificare l'efficienza dei freni, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli specchietti retrovisori e laterali.
- Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in retromarcia; velocità massima 30 km/ora; non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; non trasportare persone sul cassone.
- Dopo l'uso ripulire l'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni.
- Rispetto della norma: T.U.S.L., articolo 108 (Viabilità nei cantieri) e Allegato XVIII, punto 1. (per quanto di competenza della viabilità carrabile).

#### **DPI.**

- 

#### **Note e disposizioni particolari.**

- Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a revisione periodica.
  - Obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area privata all'interno del cantiere.
  - Impegno contrattuale al rispetto delle norme di precedenza e cautelative di cui al Codice della Strada e regolamenti anche in area privata all'interno del cantiere.
-

## UTILIZZO DELL'AUTOGRÙ

---

### Operazione.

- Utilizzo in cantiere dell'autogrù su gomma o cingolata (qualora necessario – non espressamente previsto).

### Attrezzature di lavoro.

- Autogrù.

### Possibili rischi.

- Investimento o contatto con autogrù per errata manovra o a causa di inadeguata organizzazione della viabilità di cantiere (\*\*); schiacciamento del guidatore o di terzi per ribaltamento (\*\*).
- Danni per caduta di materiale trasportato dall'autogrù per errore di manovra o per errata imbracatura dei carichi (\*\*).
- Schiacciamenti o colpi da materiale in tiro per rottura funi o sfilacciamento dell'imbracatura (\*\*).
- Rumore (\*\*).

### Misure.

- I diagrammi con indicazione della portata e dei carichi ammissibili devono essere ben visibili dal posto di manovra.
- I principali dispositivi che devono essere controllati prima dell'uso sono: limitatore di momento; valvole di massima pressione olio; dispositivi di fine corsa del braccio; interruttori di controllo uscita stabilizzatori; fine corsa di rotazione.

### Misure particolari a osservarsi dal gruista:

- tutti gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro; ciò è da osservarsi anche quando l'autogrù sia chiamata ad operare da un solo lato;
- nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di gonfiaggio e devono essere inseriti i freni di stazionamento della traslazione prima del sollevamento;
- prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro strutture fisse o provvisorie; durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere lo stesso il più vicino possibile al terreno;
- bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra; non lasciare la gru con carico sospeso; interrompere il lavoro con velocità del vento  $\geq 72$  km/ora o comunque con vento forte;
- gli imbricatori devono rispettare i segnali specifici nel dare le istruzioni al gruista

### DPI.

- Otoprotettori.

### Note e disposizioni particolari.

- Si rammentano gli obblighi di collaudi e verifiche periodiche.
  - Nello spostamento del mezzo, obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area privata all'interno del cantiere.
  - Impegno contrattuale al rispetto delle norme di precedenza e cautelative di cui al Codice della Strada e regolamenti anche in area privata all'interno del cantiere.
-



## SCHEDA 03.08

### INSTALLAZIONE ED USO DELLA PIEGAFERRI E DELLA TAGLIAFERRI

---

#### **Operazione.**

- Installazione ed uso delle macchine per la lavorazione del ferro.

#### **Attrezzature di lavoro.**

-

#### **Possibili rischi.**

- Elettrocuzione (\*\*).
- Rumore (\*\*).
- Danni alle mani, ai piedi, agli occhi (\*\*).
- Danni da caduta di materiali dall'alto (conseguente al posizionamento)

#### **Misure.**

- Prima dell'uso. Se realizzata, verificare l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte visibile; verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra ed in particolare di arresto.
- Durante l'uso. non manomettere le protezioni; non eseguire alcuna operazione di manutenzione sugli organi in movimento; nell'eseguire tagli di piccoli pezzi usare attrezzi speciali; durante il taglio con la troncatrice tenersi lontano dalla traiettoria di taglio.
- Dopo l'uso. Assicurarsi di avere tolto tensione.

#### **DPI.**

- Otoprotettori e occhiali protettivi per gli addetti al taglio del ferro.

#### **Note e disposizioni particolari.**

- Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia venuto a contatto con i conduttori elettrici.
  - Si raccomanda l'adempimento degli obblighi, anche conseguenti al posizionamento della macchina, relativi alla chiusura e protezione dell'area di lavoro.
-